



PROPOSTA DI LEGGE N. 175

Presentata dai consiglieri Agnola, Corazza

<<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>>

Presentata il 07 ottobre 2011

1.Introduzione. Origine e motivazioni

Il presente disegno di legge segue la traccia segnata dal disegno di legge n. 278, presentato nella precedente legislatura dalla Giunta Regionale il 19 ottobre 2007, e che, a causa della sua anticipata conclusione, non ha potuto completare l'iter approvativo. L'aggiornamento di tale proposta legislativa tiene conto di alcune recenti questioni e problematiche che in questi ultimi quattro anni hanno caratterizzato lo scenario normativo con particolare riguardo agli aspetti relativi all'attuazione del federalismo istituzionale e funzionale nell'ambito dell'istruzione, e anche gli effetti sull'offerta formativa in tutti i segmenti del curriculum scolastico dell'applicazione della recente riforma scolastica nazionale e delle disposizioni in materia di finanza pubblica, in particolare:

- Riduzione complessivo del tempo scuola
- Riduzione degli organici delle istituzioni scolastiche
- Riduzione o eliminazione delle compresenze didattiche
- Competenze esclusive per rilascio qualifiche e diplomi professionali
- Assolvimento dell'obbligo di istruzione anche attraverso i percorsi di istruzione e formazione professionali
 - Attuazione di accordi regionali in tema di sussidiarietà ed integrazione tra i centri di formazione accreditati e gli istituti professionali per la realizzazione di percorsi triennali.
- Istituzione degli istituti tecnici superiori

La proposta del 2007 affrontava, per la prima volta nella storia della produzione legislativa della Regione autonoma, un provvedimento organico che definiva e inquadrava in un contesto unitario e coerente il complesso delle politiche di iniziativa regionale in materia di promozione del diritto allo studio e di sostegno allo sviluppo e all'innovazione dell'offerta scolastica e formativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

E' noto che il ruolo fino ad oggi svolto dalla Regione in queste materie si è venuto configurando e sviluppando, a partire dalla metà degli anni settanta, su due piani distinti, nel rispetto dei limiti delle potestà statutarie e nel quadro delle disposizioni generali delle leggi statali che, in quel periodo, hanno fissato tempi e modalità di attuazione del trasferimento dallo Stato alle Regioni, ordinarie e speciali, di specifiche funzioni e competenze settoriali: da una parte, sul piano dell'offerta di servizi di assistenza alla popolazione scolastica regionale nel suo complesso, a partire dalla scuola dell'obbligo; dall'altra, su quello della gestione diretta e, successivamente, del finanziamento indiretto di attività di formazione programmate a livello regionale e finalizzate al conseguimento di qualifiche professionali riconosciute dalla Regione stessa.

Nei decenni successivi l'azione regionale si è sviluppata, in modo corrispondente a tale articolazione, lungo due distinte direttrici, imperniate, da un lato, sulla disciplina legislativa degli interventi generali in materia di diritto allo studio, definita originariamente dalla legge n.10 del 1980; dall'altro sulla organica disciplina settoriale in materia di ordinamento della formazione professionale tracciata compiutamente dalle leggi 42/1978 e 76/1982.

I successivi aggiornamenti apportati, nel corso degli anni seguenti, a quei provvedimenti (aggiornamenti collegati alle scelte fatte a partire dal 1988 in materia di decentramento delle funzioni regionali agli enti locali e allo sviluppo nella regione degli interventi del Fondo sociale europeo) non hanno modificato quella originaria fondamentale articolazione e separazione.

Nel contesto attuale, tale approccio “tradizionale” dell’azione pubblica in materia, che potremmo definire dualistico, appare sempre più inadeguato e insufficiente a dare fondamento e impulso coerente ad una strategia di governo del sistema regionale dell’istruzione e della formazione che sappia assecondare efficacemente l’evoluzione in atto, verso un modello di società fondata sulla conoscenza e verso un modello di economia aperta ai processi di innovazione; una strategia che, assumendo proprio questa prospettiva, sappia porre decisamente al centro dell’iniziativa delle istituzioni di governo, regionali e locali, l’obiettivo dell’elevamento del livello generale dell’istruzione della popolazione e, coerentemente, quello del superamento dei fattori di disuguaglianza nelle opportunità di accesso al sapere ed ai processi formativi da parte delle diverse componenti della popolazione, cioè il superamento di quei fattori che, oltre che espressione di squilibrio e ingiustizia sociale, costituiscono oggi in modo evidente anche elemento di freno e ritardo nei processi di sviluppo e innovazione dell’economia e dell’apparato produttivo.

Peraltro, sono le stesse modificazioni introdotte a partire dal 1997 dalle norme statali di riforma dell’ordinamento scolastico, (che hanno sancito l’autonomia delle istituzioni scolastiche) e da quelle successive di riforma dell’articolo 117 della Costituzione (che hanno tra l’altro ridefinito i termini della ripartizione tra Stato e Regioni delle funzioni nel settore dell’istruzione, in generale, e più specificamente in quello dell’istruzione e formazione professionale), a sollecitare una organica riformulazione del ruolo delle Regioni in tale materia, secondo una logica coerente con il più avanzato grado di responsabilità riconosciuto alle istituzioni regionali e locali nella programmazione dell’offerta di servizi di istruzione e formazione a beneficio della popolazione del proprio territorio.

Il presente provvedimento trova quindi la propria ragion d’essere e la motivazione di fondo della scelta di adottare un’impostazione unitaria di carattere generale, che sorregga e colleghi coerentemente le diverse disposizioni settoriali in cui si articola, nella presa d’atto del nuovo più avanzato obiettivo che qualifica oggi una organica strategia regionale di intervento in questo settore, quello appunto di realizzare un tendenziale costante elevamento del livello generale di istruzione e formazione della popolazione nel suo complesso e, a tale fine, di corrispondere alla esigenza di un più alto grado di coordinamento, da parte della Regione, dell’azione dei diversi soggetti e istituzioni che nel territorio concorrono alla realizzazione di tale obiettivo, e cioè: le istituzioni scolastiche e le strutture formative, gli enti locali, le forze economiche e imprenditoriali.

La presente proposta legislativa, oltre ad affrontare attraverso le nuove competenze regionali esclusive o concorrenti le questioni legate alla ricaduta delle norme nazionali sulla scuola regionale, fa propri i contenuti della bozza di accordo Quadro Stato – Regioni del 9 giugno 2010 sull’attuazione del Titolo V che propone misure finalizzate alla ricomposizione delle funzioni inerenti l’istruzione e l’istruzione e formazione professionale in

un quadro nel quale i poteri e gli strumenti che spettano a ciascuno dei soggetti si coordinano per realizzare il governo del sistema educativo, attraverso il raccordo di azioni e percorsi e il perseguimento del successo in ciascuno di essi, in vista dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 attraverso la distribuzione tra le Regioni da parte dello Stato, delle dotazioni organiche, definite a livello nazionale. Il tutto per sperimentare modelli organizzativi volti ad innalzare la qualità del servizio di istruzione ed accrescere efficienza ed efficacia della spesa anche ai sensi dell'articolo 2, commi 417 – 425, della legge n. 244/2007 e dei regolamenti previsti all'articolo 64 della legge n. 133/2008.

Di fatto si anticipano i contenuti relativi all'accordo del 9 giugno 2010 pur attraverso delle misure di tipo transitorio che prevedono l' utilizzo degli strumenti normativi attualmente in vigore e applicabili immediatamente.

Il tutto a seguito dell'adozione da parte del governo dei DD.P.C.M. previsti all'articolo 7, comma 3, della legge n. 131/2003 per il trasferimento delle risorse rispetto alle funzioni già trasferite con il D.lgs n. 112/1998, nonché ad attivare la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo ai fini del trasferimento delle altre funzioni e delle relative risorse.

Quindi attraverso il passaggio del il personale alla dipendenza funzionale della Regione, che, nell'ambito delle dotazioni organiche assegnate, provvederà anche alla programmazione e alla distribuzione territoriale, in piena collaborazione con gli Enti locali, nelle forme determinate dalla Regione e avvalendosi del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica che saranno trasferiti alla Regione nella misura necessaria al raggiungimento dell'idoneità operativa e gestionale relativa all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, fatto salvo il mantenimento di un presidio per funzioni proprie dello Stato.

2. Struttura del provvedimento e obiettivi fondamentali di riferimento generale delle disposizioni dei singoli Titoli

I principi ispiratori e i connotati essenziali della strategia generale, sopra sinteticamente descritta, formano oggetto delle disposizioni contenute nel **Titolo I** del provvedimento, nel cui ambito sono individuate anche, coerentemente, corrispondenti forme di esercizio e strumenti di supporto dell'azione generale di governo della Regione in materia (funzione dell'orientamento, anagrafe dell'istruzione e dei processi formativi), **Capo II.**

Ai grandi obiettivi di settore, che rappresentano i punti cardine in cui si articola tale strategia, fanno riferimento, in modo articolato, le disposizioni dei successivi Titolo II, III e IV del testo, che definiscono rispettivamente le azioni e gli interventi espressamente indirizzati al sistema dell'istruzione (Titolo II) al sistema dell'istruzione e formazione professionale composto dalle strutture della formazione (Titolo III) e all'area di iniziativa comune in cui si realizza la collaborazione diretta tra strutture scolastiche e formative (Titolo IV).

Titolo II: primo e fondamentale obiettivo di riferimento generale delle azioni e degli interventi definiti nel Titolo II, che inquadra in modo unitario e innovativo l'insieme delle disposizioni rivolte alla totalità della popolazione scolastica regionale (circa 174 mila unità ,143 mila nelle scuole statali ,18 mila nelle scuole paritarie e 3 mila frequentanti i percorsi EFFEPI) dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, e in modo corrispondente, all'intero complesso delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, è la creazione di condizioni che rendano possibile l'effettivo pieno assolvimento dell'obbligo di istruzione obbligatorio e che favoriscano il successo formativo degli studenti, riducendo corrispondentemente i fenomeni di abbandono e dispersione scolastica e realizzando un progressivo aumento della quota di studenti che concludono con successo il ciclo della scuola superiore e di quelli che proseguono gli studi fino a conseguire il diploma di laurea.

Si inquadrano in questa parte del provvedimento *due essenziali linee di intervento*:

- *la prima*, rivolta alle istituzioni scolastiche ed al rafforzamento della loro autonomia, mirata a sostenere l'autonoma programmazione dell'offerta didattica e formativa, avuto riguardo all'obiettivo specifico di rafforzare la dotazione organica, organizzativa e strumentale delle strutture scolastiche e di assecondare la diversificazione, l'innovazione e l'adeguamento dell'offerta formativa alle esigenze specifiche della popolazione studentesca delle diverse parti del territorio regionale (*Titolo II, Capo II*).

Si segnalano in tale contesto, per il loro contenuto innovativo, le disposizioni del Capo II che prevedono l'istituzione dei Centri territoriali di servizi alle scuole, a livello provinciale e sovra-comunale e quelle riguardanti interventi specifici per il rafforzamento delle istituzioni scolastiche dei territori montani; nonché la specifica nuova disciplina dell'azione settoriale rivolta allo sviluppo del plurilinguismo (*Capo VI*);

- *la seconda* rivolta direttamente alle famiglie ed alla popolazione degli alunni e degli studenti e mirata a rafforzare e diversificare, in rapporto alle caratteristiche dei diversi livelli di scuola e ai fabbisogni delle diverse categorie di studenti, il sistema dei servizi, finanziari e reali, di assistenza per il diritto allo studio ed il sostegno alla frequenza scolastica. (*Titolo II, Capo III*) . In questo contesto uno spazio specifico è dedicato alla trattazione delle attività e dei servizi di orientamento in contesti dell'istruzione (*Capo IV*).

Titolo II: secondo fondamentale obiettivo, cui fanno riferimento sia le disposizioni del Titolo III che, a un livello più specifico, quelle del Titolo IV del provvedimento, è di consolidare, rafforzare e sviluppare la presenza nel territorio di un efficiente sistema regionale di istruzione e formazione professionale, concepito come un servizio pubblico di interesse generale, in grado di offrire sia ai giovani con meno di 18 anni che alla generalità della popolazione adulta, lungo tutto l'arco della vita, un'offerta di formazione integrata, avente caratteristiche non alternative ma complementari e di integrazione della complessiva offerta del sistema scolastico regionale; in grado di svolgere anche una essenziale funzione di raccordo tra la formazione generale scolastica e la domanda di specializzazione e qualificazione espressa dal sistema produttivo, in grado di fornire al mercato del lavoro profili professionali relativi a qualifiche , diplomi e specializzazioni

superiori. Si intende in questo modo perseguire, così, obiettivi essenziali di piena valorizzazione delle capacità e delle attitudini delle persone, nelle diverse fasi della vita e, al tempo stesso, obiettivi di valorizzazione delle risorse produttive e delle vocazioni economiche delle diverse parti del territorio. A quest'ultima esigenza corrisponde in particolare l'indicazione del modello dei poli formativi specialistici, di innovazione e sviluppo, a valenza settoriale (Titolo III, Capo III).

Terzo obiettivo generale del provvedimento è di dare vita a forme e modalità di organizzazione e gestione delle azioni e degli interventi pubblici di indirizzo e di governo del sistema scolastico e formativo del territorio, che rendano possibile e favoriscano la partecipazione attiva dei soggetti che con la propria presenza e iniziativa concorrono a determinare la crescita e lo sviluppo della società della conoscenza.

A questo obiettivo fanno riferimento le norme del Titolo II, che al Capo I (Disposizioni generali per il sistema dell'istruzione) prevedono, tra l'altro, l'esplicito riconoscimento e valorizzazione della funzione propositiva e di controllo delle politiche regionali che è svolta da parte degli operatori scolastici e delle istanze rappresentative delle componenti interne dei processi formativi (organizzazioni degli insegnanti, consulte degli studenti, organizzazioni dei genitori).

All'interno del medesimo Capo si inquadrano le norme che, a partire dalla definizione del ruolo e dei compiti spettanti alle istituzioni locali di diverso livello mirano a coinvolgere organicamente il sistema degli Enti locali, Comuni e Province, ai quali viene riconosciuta la funzione fondamentale di governo dell'organizzazione della rete scolastica nel territorio e di programmazione e gestione della offerta di servizi alla popolazione ed alle istituzioni scolastiche. Assume significato in questo contesto l'istituzione della Conferenza scolastica regionale.

Infine al medesimo obiettivo generale fanno riferimento le norme del Titolo III e IV (Sistema regionale di istruzione e formazione articolato nella formazione professionale e sulle forme di integrazione tra i sistemi) che mirano a promuovere il coinvolgimento delle imprese e dell'insieme delle istanze rappresentative delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori cui la legge riconosce un ruolo determinante nella collaborazione con le istituzioni scolastiche e con le strutture formative ai fini della programmazione e dello sviluppo di attività formative professionalizzanti e di educazione al lavoro mediante lo sviluppo e la diffusione di forme di alternanza tra scuola e lavoro.

3. Commento degli articoli

Si procede di seguito a una sintetica illustrazione dei contenuti specifici degli articoli del provvedimento che è suddiviso in 5 Titoli, dedicati rispettivamente alla definizione dei principi generali e degli obiettivi strategici comuni cui si informa la complessiva iniziativa regionale nelle materie dell'istruzione e della formazione professionale (Titolo I), alle disposizioni in materia di Istruzione scolastica e diritto allo studio (Titolo II), alla nuova disciplina dell'ordinamento della Formazione professionale regionale (Titolo III), alle norme in materia di attività integrate tra istruzione e formazione professionale nell'ambito del

sistema formativo del Friuli Venezia Giulia (Titolo IV) e alle norme transitorie e finali e disposizioni finanziarie (Titolo V).

Il Titolo I, reca al **Capo I** la definizione dell'ambito di riferimento normativo sovraordinato entro cui si colloca la iniziativa legislativa regionale (*articolo 1*). I successivi *articoli 2, 3 e 4*, definiscono secondo una gerarchia logica, con enunciati di livello via via più articolato i principi e gli obiettivi di lungo periodo dell'azione regionale.

Le norme del **Capo II** concernono la definizione delle politiche e degli strumenti comuni a supporto del sistema formativo regionale.

L'articolo 5 definisce il sistema formativo regionale nelle sue componenti e promuove, al comma 4, il metodo della concertazione con le parti sociali per la definizione degli indirizzi generali delle azioni di governo del sistema e per la programmazione degli interventi in materia di istruzione e di formazione .

L'articolo 6 riguarda la promozione di sistemi di verifica, certificazione e riconoscimento delle competenze comunque acquisite e l'adozione di uno specifico libretto formativo del cittadino.

L'articolo 7 promuove un sistema unitario e coordinato delle attività di orientamento in grado di accompagnare il pieno sviluppo della persona in relazione ai cambiamenti sociali.

L'articolo 8 concerne l'istituzione dell'Anagrafe dell'istruzione e della formazione necessaria per monitorare i livelli e gli esiti dei processi formativi e per contrastare la dispersione e l'abbandono e l'insuccesso formativo.

Il Titolo II contiene le disposizioni di riordino, sviluppo e inquadramento organico delle azioni regionali in materia di istruzione, suddivise in sei distinti Capi.

Il Capo I (articoli 9-14) reca le disposizioni generali in materia, concernenti nell'ordine: la ricognizione analitica delle componenti in cui si articola il sistema scolastico regionale (*articolo 9*); la elencazione completa e organica delle azioni settoriali di livello regionale, in rapporto agli obiettivi perseguiti nel settore (*articolo 10*); la individuazione del ruolo specifico e delle funzioni spettanti, rispettivamente, alla Amministrazione regionale e agli Enti locali, in attuazione delle azioni predette (*articoli 11 e 12*); e infine la istituzione della Conferenza regionale (*articolo 13*) per l'istruzione, quale luogo di confronto tra enti locali e mondo della scuole e sede di sintesi politica delle scelte di governo del sistema scolastico la cui formazione e attuazione rientra nella sfera di competenza regionale. In tale contesto la previsione (*articolo 14*) di forme specifiche di consultazione degli studenti e delle famiglie, sulle scelte di governo del sistema, assume un preciso significato di apertura alla partecipazione dei soggetti direttamente interessati.

Il Capo II (*articoli da 15 a 22*) sviluppa la definizione delle forme dell'azione regionale di supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, nella programmazione della propria

offerta formativa, alla luce delle nuove competenze relative alla gestione degli organici del personale della scuola anche alla luce dell'opportunità prevista dal comma 3 art 1 della legge 167 del 24.11 2009, relativamente ad azioni di sostegno e ampliamento degli organici del personale della scuola

L'articolo 15 classifica gli interventi in due grandi categorie, quello delle azioni comuni a carattere generale, rivolte al sistema delle istituzioni scolastiche nel suo complesso e quello delle azioni cosiddette mirate, definite in funzione di obiettivi specifici di sviluppo e diversificazione dell'offerta formativa realizzata dalle singole istituzioni scolastiche.

La gestione delle azioni della prima categoria, espressamente definite ai successivi *articoli 16 e 17*, è attribuita alla Province, nel quadro di disposizioni generali di indirizzo e regolamentazione definite a livello regionale. A loro volta le Province, per la gestione organica di tale attività, potranno avvalersi di appositi Centri territoriali di servizi, dotati di assegnazioni finanziarie correnti di fonte regionale.

Con *l'articolo 18* la Regione interviene assegnando risorse aggiuntive per l'ampliamento dell'organico del personale attribuito alle singole istituzioni scolastiche.

E' previsto inoltre (*articolo 19*) il riconoscimento del ruolo di coordinamento e indirizzo unitario dell'intervento pubblico che viene svolto in tale ambito dalle Associazioni costituite tra istituzioni scolastiche autonome.

Le azioni della seconda categoria, attuate direttamente dalla Regione, troveranno il loro inquadramento organico nel "Piano regionale annuale di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa", definito *all'articolo 20*, che, rappresenta,assieme alla possibilità di implementare gli organici, il nuovo principale strumento della iniziativa regionale in questo ambito, che proprio, in quanto tale, si prevede venga formato sulla base delle indicazioni della Conferenza regionale sopra citata.

Sono previste, nel contesto del Piano, azioni mirate specificamente indirizzate ai territori montani, (*articolo 21*), raccordate con le norme già vigenti in materia, e azioni di sostegno delle iniziative didattiche rivolte alla cultura dell'appartenenza e del confronto(*articolo 22*).

Il Capo III (articoli da 23 a 25) reca disposizioni per i servizi di diritto allo studio, che consistono essenzialmente in norme di riordino sistematico e razionalizzazione delle forme vigenti dell'azione finanziaria di sostegno delle famiglie e degli studenti, a partire dalla definizione generale delle tipologie di intervento (*articolo 23*), che vengono suddivise tra interventi rivolti alla generalità degli studenti dei diversi ordini e gradi di scuola, definiti *all'articolo 24* e interventi che si realizzano nell'ambito di azioni integrate a carattere intersettoriale a favore di categorie determinate, in particolare soggetti in condizioni di disagio sociale, definiti *all'articolo 25*.

Il Capo IV è dedicato all'orientamento nei contesti dell'istruzione e assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Per la prima volta viene fornita una definizione puntuale e articolata di una funzione per la quale la Regione ha storicamente sviluppato un'iniziativa di ampia portata, dando vita a partire dall'inizio degli anni ottanta, ad un'esperienza, quella della struttura regionale per l'orientamento, formata da personale altamente specializzato,.

L'articolo 26 fornisce una definizione sistematica dei compiti e delle forme di organizzazione in cui si sviluppa, tramite articolazioni decentrate sul territorio, l'attività generale di orientamento scolastico.

L'articolo 27 definisce in modo specifico le forme dell'azione di orientamento espressamente finalizzata a contrastare i fenomeni di dispersione scolastica e a sostenere il prolungamento generalizzato del periodo di istruzione scolastica nel secondo ciclo della scuola superiore, per favorire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche in raccordo con l'offerta formativa realizzata dai centri di formazione professionale. In questo senso si fa esplicito rinvio alle forme di attività integrate di istruzione e formazione disciplinate da apposite norme della Parte IV del disegno di legge.

Il Capo V (articolo 28 e 29) fornisce il quadro di riferimento per l'organizzazione e la gestione delle attività di istruzione degli adulti, la cui offerta, dopo l'entrata in vigore del D.P.R.112/1998, rientra pienamente nella competenza regionale.

In particolare *l'articolo 28* individua gli ambiti prioritari dell'attività di formazione degli adulti e riconosce l'apporto delle istituzioni e organismi culturali privati, a carattere associativo (Università della terza età, Università popolari) che autonomamente e su base volontaria possono concorrere all'offerta formativa in materia.

L'articolo 29 concerne la definizione delle forme di programmazione e gestione dell'attività formativa, che viene ricondotta alla competenza propria delle Province.

Il Capo VI, *agli articoli da 30 a 33*, reca disposizioni che si prefiggono di dare espressa rilevanza e impulso, nell'ambito delle azioni di promozione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche della diffusione nel sistema scolastico regionale degli insegnamenti delle lingue comunitarie e delle lingue delle minoranze storiche, favorendo le iniziative che si richiamano direttamente ai modelli di insegnamento plurilingue proposti a livello europeo. Così come previsto dalla legge regionale n. 10 del 21.5.2009 recante *"Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia"* che prevede l'opportunità di conseguire un livello di apprendimento delle lingue straniere comunitarie adeguato all'odierno mercato del lavoro, favorendo anche la formazione e l'aggiornamento dei docenti. Attraverso il sostegno di progetti scolastici relativi a:

a) incremento dello studio della prima lingua straniera comunitaria previsto dal curriculum mediante il potenziamento delle ore d'insegnamento, come definito dai Piani dell'offerta formativa dei singoli istituti;

b) introduzione o incremento dello studio di una seconda lingua straniera comunitaria previsto dal curriculum tramite l'attivazione dell'insegnamento o il potenziamento delle ore d'insegnamento, come definito dai Piani dell'offerta formativa dei singoli istituti;

c) sostegno alla formazione e all'aggiornamento dei docenti, favorendo metodologie innovative e l'insegnamento veicolare delle lingue straniere comunitarie;

d) attività aggiuntive di lettori o docenti di madrelingua presso le istituzioni scolastiche, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado.

Nei successivi articoli 32 e 33 viene sviluppata la definizione delle linee guida cui sarà ispirata dell'azione regionale in materia (*articolo 32*), con la previsione in tale ambito, per lo sviluppo degli insegnamenti delle lingue locali delle minoranze storicamente insediate nel territorio, l'istituzione di una Commissione di esperti, operante quale organo di supporto scientifico delle istituzioni scolastiche (*articolo 33*)

Il Titolo III disciplina il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale regionale:

Art 34. Il Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale è costituito dal sistema di formazione professionale regionale e dalle attività integrate nel sistema formativo regionale.

Al **Capo I** ha per oggetto la definizione dei principi generali, delle finalità e delle aree di intervento.

L'*articolo 35* connota il sistema regionale di formazione professionale come servizio pubblico di interesse generale finalizzato a garantire l'effettività del diritto alla formazione della persona, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere, lungo tutto l'arco della vita. L'organizzazione delle attività formative si ispira ai principi di libertà di orientamento culturale e di indirizzo pedagogico/didattico e tiene conto di quanto disposto dalle norme di tutela della minoranza slovena.

L'*articolo 36* sottolinea che il sistema regionale di formazione professionale è finalizzato a promuovere l'occupabilità, l'adattabilità, l'imprenditorialità e la parità di genere.

L'*articolo 37* articola le aree di intervento in formazione iniziale per giovani e adulti, formazione superiore, formazione continua, formazione imprenditoriale, formazione permanente e formazione finalizzata al conseguimento di patenti di mestiere.

Il **Capo II** evidenzia l'articolazione delle attività nel sistema di formazione professionale.

Gli articoli 38, 39, 40, 41 e 42 articolano e dettagliano le aree di intervento individuate all'articolo 35.

L'articolo 43 individua nei Poli formativi specialistici lo strumento per garantire uno stretto collegamento fra le politiche formative e quelle di sviluppo economico in quanto strutture flessibili a valenza settoriale che organizzano in maniera sistematica l'incontro tra l'istruzione scolastica, la formazione professionale, l'università e la ricerca e il mondo delle imprese anche alla luce dei nuovi Istituti Tecnici Superiori.

L'articolo 44 prevede la possibilità che la Regione promuova la realizzazione all'estero di progetti formativi finalizzati all'inserimento lavorativo, nell'ambito del territorio regionale, di cittadine e cittadini di altri Paesi.

L'articolo 45 definisce il ruolo delle Province nella promozione di interventi di formazione professionale rivolti a supportare le attività dei Centri per l'Impiego e a rispondere ai fabbisogni professionali specifici del mercato del lavoro locale.

L'articolo 46 sancisce il diritto di ogni persona alla certificazione delle competenze possedute, comunque acquisite, e prevede l'approvazione da parte della Regione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, di uno specifico repertorio regionale di standard di competenze.

L'articolo 47 disciplina le tipologie formative, le prove finali ed i relativi attestati.

L'articolo 48 prevede che la regione possa promuovere, al fine di conservare e valorizzare attività produttive a rischio di estinzione in quanto derivanti da tradizioni e culture locali, ma di particolare importanza per il tessuto produttivo del territorio, adeguati percorsi formativi svolti prevalentemente presso imprese al cui interno operino professionalità ad alto contenuto specialistico.

L'articolo 49 prevede che i soggetti gestori di attività di formazione professionale siano accreditati dalla Regione, in base a determinati criteri definiti al comma 2, per beneficiare dei finanziamenti pubblici finalizzati alla formazione professionale. In particolare, il comma 4 sottolinea che le attività di formazione professionale sostenute da contributi pubblici sono realizzate dai soggetti accreditati senza fine di lucro a partire dalle singole scuole autonome e dall'Università della Regione.

Il **Capo III** riguarda la programmazione delle attività formative individuando agli *articoli 50, 51, 52 e 53* appositi organismi e strumenti finalizzati al perseguimento delle finalità individuate.

Agli *articoli 54 e 55* viene istituito il Comitato regionale per la programmazione dell'offerta di formazione professionale con le sue rispettive competenze.

L'Art. 56 contiene le disposizioni attuative.

Il **Titolo IV** contiene le disposizioni generali di inquadramento delle azioni regionali per la promozione ed il sostegno delle forme di integrazione tra attività di istruzione e di formazione professionale all'interno del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia.

L'articolo 57 ripropone, in coerenza con i principi fondamentali e gli indirizzi strategici indicati nella prima parte del provvedimento, una definizione organica delle finalità e degli obiettivi dell'integrazione tra le diverse componenti del sistema formativo.

L'articolo 58 ha per oggetto le forme di integrazione che coinvolgono gli istituti della scuola secondaria superiore e gli enti di formazione professionale accreditati e individua in modo articolato i requisiti essenziali e caratterizzanti dei percorsi integrati realizzati in tale ambito. *Gli articoli 59, 60, 61 e 63* definiscono più specificamente le caratteristiche proprie delle attività integrate nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, cioè nella fase di compimento del percorso di istruzione obbligatoria fino al raggiungimento di una qualifica o diploma professionale.

L'articolo 62 riconosce i soggetti del sistema integrato: gli organismi di formazione professionale accreditati e gli istituti professionali di stato

Con la disposizione *dell'articolo 65* viene espressamente recepita nel contesto di riferimento normativo regionale la previsione dei "Poli tecnico-professionali" e lo sviluppo della formazione superiore" secondo il modello delineato dalla recente legislazione statale di riordino degli istituti professionali di Stato nonché le nuove realtà formative previste dalle Fondazioni a capo delle nuove scuole di Istruzione Tecnica Superiore.

L'articolo 66 definisce in termini di massima la impostazione delle iniziative con cui la Regione si prefigge di valorizzare le forme di alternanza tra scuola e lavoro.

Infine *gli articoli 67 e 68* fissano le modalità generali per la programmazione delle attività integrate, disponendo le opportune forme di coordinamento tra strutture regionali competenti, rispettivamente, in materia di istruzione e formazione professionale e modalità di coinvolgimento degli organismi consultivi istituiti a supporto dell'azione regionale nei due comparti ed in particolare degli strumenti di valutazione previsti *all'articolo 69* e misure idonee di informazione sempre previsti dal medesimo articolo.

Il **Titolo V** ha per oggetto le norme transitorie e finali e le disposizioni finanziarie.

In primis *l'articolo 70* riguarda le modalità operative che regolano le norme transitorie riguardanti l'intervento della Regione riguardo la gestione degli organici finalizzata all'ampliamento e sostegno dell'offerta formativa, in attesa della conclusione dell'iter legislativo delle norme di attuazione del trasferimento di competenze in termini di personale scolastico ed in attesa dell'adozione da parte del Governo dei DD.P.C.M. previsti all'articolo 7, comma 3, della legge n. 131/2003 per il trasferimento delle risorse rispetto alle funzioni già trasferite con il D.lgs n. 112/1998, nonché ad attivare la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo ai fini del trasferimento delle altre funzioni e delle relative risorse.

L'articolo 71 contiene le norme transitorie fino all'emanazione dei regolamenti previsti dalla presente legge.

L'articolo 72 riguarda le azioni di informazione e misure di accompagnamento riguardo l'applicazione della presente legge.

L'articolo 73, reca disposizioni di raccordo tra le nuove norme regionali e i vigenti strumenti di accesso ai fondi statali e comunitari per programmi di formazione professionale.

L'articolo 74 riguarda l'assistenza tecnica. *L'articolo 76* contempla le norme da abrogare e il successivo *articolo 77* riguarda l'entrata in vigore della presente legge

AGNOLA
CORAZZA

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

TITOLO I
NORME GENERALI

Capo I
Finalità

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Nel rispetto dei principi costituzionali, la presente legge definisce gli obiettivi generali e le azioni programmatiche della Regione e degli Enti locali in materia di istruzione e di formazione professionale, in coerenza con gli obiettivi strategici dell'Unione europea per la costruzione di una società basata sulla conoscenza e su un più alto grado di sviluppo economico e di coesione sociale.

2. La Regione assume a fondamento della propria azione nelle materie di cui alla presente legge le norme generali che disciplinano l'ordinamento nazionale dell'istruzione e le norme della legislazione statale sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.

Art. 2
(Finalità)

1. La Regione con la presente legge riconosce e sostiene il ruolo determinante dell'istruzione e della formazione nello sviluppo della persona, della società e dell'economia.

Art. 3
(Principi generali)

1. Nel perseguimento delle finalità e nell'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 4 la Regione ispira la propria azione ai principi di:

- a) valorizzazione dell'autonomia e delle attitudini della persona e rispetto delle libere scelte individuali;
- b) rispetto delle differenze nelle forme e nei ritmi dell'apprendimento;
- c) garanzia dell'accesso ai diversi gradi dell'istruzione e della formazione in condizioni di pari opportunità;
- d) valorizzazione delle identità di genere;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

e) valorizzazione della partecipazione diretta della componente studentesca e coinvolgimento attivo delle famiglie e delle altre componenti della comunità scolastica e della formazione professionale nell'organizzazione delle attività formative.

Art. 4
(Obiettivi)

1. In attuazione delle finalità di sviluppo di cui all'articolo 2 la Regione agisce nel perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

a) elevare in modo costante il livello generale di istruzione e di formazione professionale della popolazione regionale, quale condizione per la piena partecipazione dei cittadini alla vita della comunità e quale fattore determinante per lo sviluppo civile e sociale del Friuli Venezia Giulia e per una stabile crescita del suo sistema economico nel contesto nazionale ed europeo basato su un'alta capacità di innovazione;

b) prevenire e contrastare l'abbandono scolastico e formativo;

c) facilitare l'accesso ai percorsi di istruzione e di formazione a tutte le persone, superando gli ostacoli di natura informativa, socio economica e organizzativa;

d) rafforzare e qualificare l'offerta formativa complessivamente disponibile nel proprio territorio, secondo un modello unitario e articolato;

e) promuovere e incoraggiare l'apprendimento delle persone lungo tutto l'arco della vita, anche sostenendo l'offerta educativa e formativa rivolta agli adulti;

f) promuovere la cooperazione tra i sistemi di istruzione e formazione e il mondo del lavoro e della ricerca;

g) favorire l'integrazione delle persone in condizioni di svantaggio individuale e sociale e delle persone diversamente abili;

h) assicurare una diffusione equilibrata delle opportunità di formazione sull'intero territorio regionale, con particolare attenzione alle aree deboli del territorio montano;

i) adeguare l'offerta formativa alle esigenze delle persone immigrate, giovani e adulte, sostenendo iniziative di mediazione culturale e linguistica, nonché di arricchimento dei programmi e delle metodologie didattiche;

j) assicurare alle persone e alle famiglie un costante flusso di informazione in ordine all'offerta formativa e agli esiti occupazionali della stessa;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

k) garantire sistemi di orientamento e informazione flessibili e adattati alle esigenze locali.

2. Nell'attuazione degli obiettivi indicati al comma 1, la Regione persegue la costante qualificazione e il rafforzamento delle risorse che concorrono a formare il sistema di istruzione e di formazione professionale del Friuli Venezia Giulia. A tal fine, in particolare:

a) riconosce e valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche anche come enti regionali accreditati;

b) promuove e sostiene la presenza sul territorio degli enti di formazione professionale accreditati;

c) assicura l'indirizzo coordinato delle funzioni di competenza delle Province e dei Comuni.

3. Al fine di concorrere alla costruzione di una cultura della pace e della cittadinanza europea e globale nel rispetto delle diverse identità linguistiche e culturali, l'azione regionale per la qualificazione dell'offerta formativa promuove altresì la diffusione del plurilinguismo, riferito alle diverse componenti linguistiche regionali e alle lingue comunitarie e non, nonché lo sviluppo della conoscenza e dei rapporti con le culture degli altri paesi, con particolare riguardo ai paesi europei vicini, favorendo processi di dialogo interculturale e di scambio tra le rispettive istituzioni scolastiche e formative regionali.

Capo II

Politiche e strumenti comuni a supporto del sistema formativo

Art. 5

(Coordinamento e integrazione tra le componenti del sistema formativo regionale)

1. Il sistema formativo del Friuli Venezia Giulia è composto, con pari autonomia e dignità, dalle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, dagli enti di formazione professionale accreditati, dalle Università degli studi e dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

2. Il sistema formativo regionale comprende, altresì, le imprese quando sono soggetti attivi in processi formativi.

3. Al fine di promuovere l'arricchimento delle opportunità di orientamento e di scelta educativa e formativa delle persone, lo sviluppo della cultura del lavoro e la crescita della cultura tecnica, tecnologica e professionale della popolazione, la Regione favorisce la collaborazione e l'integrazione formativa tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 quale strumento per il reciproco riconoscimento dei crediti e delle competenze acquisite in ogni

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

segmento del sistema formativo per la promozione della mobilità nell'ambito dei processi formativi e per la creazione di concrete possibilità di passaggio da un sistema all'altro.

4. Nella definizione degli indirizzi generali delle azioni di governo del sistema formativo regionale, come definito ai commi 1 e 2, e nella programmazione dei propri interventi in materia di istruzione e di formazione, la Regione assume il metodo della concertazione con le parti sociali e promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei soggetti che compongono il sistema educativo di istruzione e formazione professionale.

Art. 6

(Certificazione e riconoscimento delle competenze)

1. Nell'impostazione dei propri interventi la Regione opera per favorire il reciproco riconoscimento delle certificazioni in ambito europeo e promuove lo sviluppo di sistemi di verifica, certificazione e riconoscimento delle competenze, comunque acquisite.

2. Al fine di garantire il diritto di ogni persona al riconoscimento formale e alla certificazione delle competenze comunque acquisite, la Regione adotta, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, il libretto formativo del cittadino, contenente il percorso formativo svolto, le competenze certificate e i crediti riconosciuti.

Art. 7

(Orientamento)

1. La Regione riconosce e valorizza la funzione pubblica dell'orientamento quale intervento che accompagna il pieno sviluppo della persona in relazione ai cambiamenti sociali.

2. L'orientamento è rivolto alle persone lungo tutto l'arco della vita, nei diversi contesti educativi, formativi e professionali e nei momenti di transizione da un contesto all'altro e le sostiene nelle scelte dei percorsi di istruzione, di formazione e di inserimento o reinserimento lavorativo.

3. Gli interventi della Regione in materia di orientamento si ispirano ai principi di valorizzazione dell'autonomia della persona, globalità di approccio, imparzialità dell'azione orientativa e consistono in servizi informativi, formativi e consulenziali.

4. La Regione, anche tramite gli enti locali, organizza i servizi di orientamento sul territorio regionale secondo una logica unitaria e di sistema in modo coordinato ai diversi livelli di intervento.

5. Relativamente ai soli contesti della formazione professionale e del lavoro, tenuto anche conto della normativa nazionale e regionale in materia, l'organizzazione dei

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

servizi di orientamento informativo, formativo e consulenziale, rivolti alla popolazione in età lavorativa, può essere curata anche da organismi privati accreditati dalla Regione per lo svolgimento di tali compiti.

6. L'accreditamento regionale di cui al comma 5, indispensabile per beneficiare di finanziamenti pubblici, costituisce il riconoscimento di requisiti essenziali qualitativi e quantitativi di competenze, di risorse strumentali, di processo e di risultato misurati sulla base di parametri di valutazione oggettivi.

7. La Regione sostiene il sistema dell'orientamento favorendo il rafforzamento dei servizi pubblici e di quelli privati di cui ai commi 5 e 6, e la formazione di operatori nell'utilizzo di metodologie articolate e innovative e promuove iniziative atte a garantire lo svolgimento coordinato di tutte le attività di orientamento.

Art. 8

(Anagrafe dell'istruzione e della formazione)

1. Al fine di monitorare i livelli e gli esiti dei processi formativi, con particolare riferimento agli studenti dalla scuola dell'obbligo fino ai 18 anni, e di contrastare la dispersione, l'abbandono e l'insuccesso formativo, è istituita presso l'Amministrazione regionale l'Anagrafe formativa dell'istruzione e della formazione in raccordo con il medesimo servizio realizzato a livello nazionale da parte del MIUR.

2. L'Anagrafe è organizzata in settori specifici e tra loro interconnessi, dedicati all'istruzione, alla formazione professionale, all'apprendistato. Tali settori, articolati su base provinciale, sono finalizzati in particolare alla raccolta e diffusione, nonché all'analisi dei dati relativi a:

- a) fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica e formativa;
- b) livelli formativi dei cittadini della regione;
- c) livello di conoscenza delle lingue comunitarie e non comunitarie.

3. L'Anagrafe effettua, altresì, analisi e valutazioni a supporto alla programmazione regionale dell'offerta formativa e attività di monitoraggio e controllo delle certificazioni.

4. L'Anagrafe provvede alla divulgazione sul territorio regionale dei dati di cui al comma 2, curando in particolare la comunicazione alle famiglie e agli istituti scolastici.

5. L'organizzazione dell'Anagrafe dell'istruzione e della formazione assicura lo scambio informativo tra i diversi soggetti del sistema formativo e gli enti locali in connessione con l'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 68 della legge 17

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e con il sistema informativo regionale del lavoro di cui all'articolo 28 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

6. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, di norma a cadenza biennale, un rapporto periodico sui livelli e gli esiti dei processi scolastici e formativi nel Friuli Venezia Giulia.

TITOLO II

NORME IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO E PROMOZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME

Capo I

Disposizioni generali per il sistema dell'istruzione

Art. 9

(Il sistema dell'istruzione)

1. Agli effetti della presente legge, avuto riguardo al principio della continuità del processo educativo, per sistema regionale dell'istruzione si intende il complesso delle istituzioni statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia secondo la seguente articolazione:

a) servizi per la prima infanzia, per i quali, ferma restando la normativa regionale in materia di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e successive modifiche, si realizzano interventi atti a valorizzare gli aspetti educativi e di cura di tali servizi, anche tramite il collegamento con la scuola dell'infanzia;

b) scuola dell'infanzia, della quale va assicurata la generalizzazione su tutto il territorio, per consentire la frequenza effettiva dei bambini e bambine dai tre ai sei anni;

c) percorsi educativi ponte tra i servizi per la prima infanzia e le scuole dell'infanzia, per i bambini e le bambine dai due ai tre anni, in accordo con il Ministero della istruzione, università e ricerca e gli enti locali territoriali;

d) istituti di istruzione del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), con prioritarie funzioni di formazione culturale di base e di orientamento, nell'ambito del quale si sostengono i modelli organizzativi e didattici del tempo pieno e del tempo prolungato, degli istituti comprensivi;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

e) istituti di istruzione del secondo ciclo (scuole secondarie di secondo grado e percorsi integrati di istruzione e formazione), finalizzato al consolidamento e allo sviluppo di competenze che valorizzino le vocazioni individuali alla professione o alla prosecuzione degli studi;

f) centri provinciali per l'istruzione degli adulti, equamente distribuiti nel territorio, per lo sviluppo di un'offerta formativa finalizzata all'acquisizione di titoli di studio e alla crescita e qualificazione culturale.

Art. 10

(Obiettivi e azioni per l'istruzione)

1. Le azioni sviluppate dalla Regione nella materia dell'istruzione, in attuazione dell'obiettivo generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sono volte all'elevamento generale della scolarità, tendenzialmente fino al compimento del secondo ciclo di istruzione superiore e comunque fino al raggiungimento di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età, e all'incremento del numero di laureati, secondo un criterio di equità che preveda azioni compensative nei confronti dei soggetti più deboli e strategie di valorizzazione delle eccellenze.

2. Al fine di conseguire pienamente gli obiettivi di cui al comma 1 la Regione:

a) sostiene la realizzazione di una rete diffusa di servizi alla popolazione scolastica e di aiuti alle famiglie, diretti a realizzare in modo omogeneo nel territorio regionale le condizioni per la frequenza scolastica e per agevolare, in tale ambito, coloro che si trovano in condizioni economiche e sociali svantaggiate;

b) sostiene le reti e i consorzi tra le istituzioni scolastiche autonome e le istituzioni formative di eccellenza del territorio e i progetti di arricchimento e diversificazione dell'offerta formativa;

c) promuove l'attivazione di forme stabili di collaborazione tra istituzioni scolastiche, enti locali, aziende sanitarie e altre istituzioni pubbliche locali per la gestione integrata a livello di area dei servizi di accoglienza e inserimento scolastico degli stranieri immigrati, di tutela e integrazione sociale e scolastica dei disabili e delle persone in condizioni di disagio e dei detenuti;

d) sostiene l'attività delle istituzioni scolastiche di istruzione superiore (I.S.I.S.) che, in relazione alle peculiari caratteristiche ed esigenze dei territori di ubicazione, sviluppano un'offerta formativa comprendente indirizzi di studio di diverso ordine;

e) promuove l'aggiornamento professionale e la formazione continua degli operatori scolastici, sostiene lo sviluppo della professionalità dei docenti in ambito

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

metodologico-didattico e per la formazione di figure professionali di staff, che possano collaborare con efficacia alla realizzazione e diffusione di nuove competenze della scuola;

f) promuove e sostiene lo sviluppo e la diffusione nell'intero sistema scolastico regionale del plurilinguismo, (sostenendo l'apprendimento di almeno due lingue comunitarie), a partire dalla scuola dell'infanzia, mediante azioni di sostegno all'apprendimento dell'italiano, delle lingue comunitarie e straniere, delle lingue minoritarie, dell'italiano lingua seconda, potenziando il processo dell'educazione plurilingue in tutto l'arco della scolarità e nell'educazione degli adulti;

g) sostiene i progetti di educazione alla cittadinanza attiva nelle diverse dimensioni della cultura ambientale, della legalità, del lavoro, della pace e della solidarietà sociale;

h) sostiene la realizzazione di percorsi integrati di istruzione e formazione degli studenti della scuola secondaria superiore e di ampliamento e diversificazione dell'offerta formativa nell'area dell'educazione degli adulti attraverso forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche ed enti di formazione professionale accreditati dalla Regione.

Art. 11
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale della rete scolastica e di indirizzo e promozione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia e la gestione dei relativi organici nonché la loro distribuzione sul territorio regionale.

2. Spetta in particolare alla Giunta regionale approvare con propri atti di indirizzo:

a) le linee generali della programmazione territoriale dell'offerta formativa, i criteri per la organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali ottimali delle istituzioni scolastiche, tenuto conto della diversità dei territori e delle zone abitate da minoranze linguistiche;

b) gli indirizzi per la programmazione da parte delle istituzioni scolastiche dell'offerta didattica sostenuta con risorse regionali, ivi compresa la programmazione dell'insegnamento delle lingue comunitarie e non e delle lingue delle minoranze storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);

c) gli indirizzi per la programmazione delle attività di educazione degli adulti.

3. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede inoltre:

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

- a) alla determinazione del calendario scolastico e i relativi ambiti di flessibilità;
- b) alla adozione di criteri e standard qualitativi per le prestazioni di diritto allo studio in materia di servizi di mensa e di trasporto;
- c) alla determinazione e assegnazione degli organici per ciascuna unità scolastica autonoma.

4 Le funzioni indicate ai commi 2 e 3 sono esercitate nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge in materia di concertazione e consultazione con gli enti locali e con gli altri soggetti istituzionali in essa espressamente individuati.

Art. 12

(Funzioni delle Province e dei Comuni)

- 1. Le Province ed i Comuni concorrono all'esercizio delle funzioni di:
 - a) programmazione regionale della rete scolastica;
 - b) sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;
 - c) gestione delle azioni e degli interventi in materia di diritto allo studio.
- 2. Spettano, in particolare, alle Province le seguenti funzioni:
 - a) definizione di piani generali di organizzazione della rete scolastica del proprio territorio, nel rispetto dei criteri generali e dei parametri indicati dalla programmazione regionale e con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche autonome;
 - b) istituzione e gestione di Centri territoriali di servizi alle scuole di cui all'articolo 16;
 - c) gestione degli interventi a favore della scuola dell'infanzia non statale;
 - d) gestione degli interventi finanziari di diritto allo studio relativamente alla scuola secondaria del secondo ciclo e alle scuole paritarie;
 - e) gestione degli interventi per il potenziamento delle attrezzature delle istituzioni scolastiche;
 - f) programmazione delle attività di educazione degli adulti.
- 3. Spettano ai Comuni le funzioni di:

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

- a) programmazione della rete scolastica del proprio territorio, con particolare riferimento alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado;
- b) gestione dei servizi locali di diritto allo studio e degli interventi finanziari rivolti alle famiglie degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
- c) coordinamento della gestione dei servizi integrati di diritto allo studio e socio-assistenziali previsti nell'ambito degli accordi territoriali di cui all'articolo 23 e finalizzati all'inserimento scolastico dei soggetti in condizione di disagio e degli stranieri immigrati.

Art. 13

(Conferenza regionale per l'istruzione)

1. E' istituita la Conferenza regionale per l'istruzione, quale sede permanente di confronto, consultazione e concertazione tra Regione, Enti locali e istituzioni scolastiche sui temi attinenti la programmazione e la verifica delle azioni regionali in materia di diritto allo studio, di organizzazione della rete scolastica, di sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia.
2. La Conferenza ha sede presso la Direzione centrale competente che ne assicura le funzioni di segreteria.
3. La Conferenza rimane in carica per quattro anni e comunque fino alla nomina della nuova ed è così composta:
 - a) il Presidente della Regione o l'Assessore da lui delegato, che la presiede;
 - b) i Presidenti delle Province e i Sindaci dei Comuni capoluogo o loro delegati;
 - c) quattro Sindaci di Comuni non capoluogo, di cui almeno uno appartenente all'area interamente montana, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
 - d) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;
 - e) otto rappresentanti delle istituzioni scolastiche, designati a livello provinciale dai dirigenti scolastici, in numero di due per ciascuna provincia;
 - f) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle organizzazioni medesime.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

4. Con regolamento di attuazione sono definite le modalità di organizzazione interna e funzionamento della Conferenza, avuto riguardo alla sua articolazione in sezioni distinte, dedicate alla trattazione specifica di temi afferenti le diverse competenze regionali.

5. La Conferenza definisce le modalità per l'apporto consultivo dei rappresentanti del personale della scuola, delle associazioni formalmente costituite tra istituzioni scolastiche autonome e di esperti della ricerca pedagogico didattica.

Art. 14

(Partecipazione degli studenti e delle famiglie)

1. La Regione riconosce il ruolo delle Consulte provinciali degli studenti e delle associazioni dei genitori presenti a livello regionale ai fini della determinazione degli indirizzi delle azioni e degli interventi di propria competenza in materia scolastica e promuove, anche mediante specifiche forme di collegamento con l'attività della Conferenza di cui all'articolo 13, la partecipazione autonoma delle medesime istanze rappresentative degli studenti e dei genitori nei processi di programmazione e di verifica delle azioni regionali per l'organizzazione dei servizi di diritto allo studio e sostegno e sviluppo dell'offerta formativa.

Capo II

Promozione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

Art. 15

(Azioni per il sostegno dell'autonomia scolastica)

1. La Regione promuove l'autonomia delle istituzioni scolastiche quale garanzia della libertà di insegnamento e di pluralismo culturale, sostiene il costante adeguamento della offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche alle esigenze del territorio e alle richieste delle famiglie, attribuendo alle stesse istituzioni scolastiche la gestione della quota del curriculum regionale e favorendo il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'organizzazione scolastica e delle attività didattiche mediante:

a) azioni generali per obiettivi comuni di qualificazione e innovazione del sistema scolastico nel suo complesso;

b) azioni mirate a obiettivi specifici di sviluppo, potenziamento ed ampliamento dell'offerta formativa.

2. Costituiscono azioni a carattere generale gli interventi aventi a oggetto:

a) il sostegno al funzionamento dei Centri territoriali di servizi alle istituzioni scolastiche autonome, di cui all'articolo 16;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

b) il miglioramento della dotazione di attrezzature informatiche delle scuole di ogni ordine e grado;

c) il sostegno al funzionamento delle scuole dell'infanzia non statali;

d) assegnazione di risorse aggiuntive per l'ampliamento dell'organico del personale assegnato alle singole istituzioni scolastiche utilizzando anche quanto previsto dall' articolo 1, comma 3, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), convertito con legge 24 novembre 2009, n. 167 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010);

e) il riconoscimento delle associazioni regolarmente costituite tra istituzioni scolastiche autonome, che realizzano attività coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 4 e promuove la costituzione di reti tra scuole, finalizzate a realizzare una gestione ottimale delle risorse organizzative, tecniche e formative.

3. Costituiscono azioni mirate per obiettivi specifici gli interventi diretti al sostegno dei progetti delle istituzioni scolastiche:

a) per l'arricchimento dei piani dell'offerta formativa, mediante attività didattiche finalizzate allo sviluppo qualitativo degli esiti culturali, al successo formativo di ciascun allievo, all'acquisizione di competenze sociali per una convivenza civile;

b) per il potenziamento della didattica orientativa e l'adozione di metodi e strumenti finalizzati alla prevenzione della dispersione e dell'abbandono prima della conclusione dei cicli di studi;

c) per l'apprendimento e il miglioramento della conoscenza delle lingue comunitarie e non comunitarie;

d) per l'adeguamento della medesima offerta formativa alle esigenze dell'accoglienza e dell'integrazione scolastica degli studenti stranieri e per la valorizzazione dell' interculturalità nei processi didattici;

e) per la continuità didattica, mediante la realizzazione di progetti riguardanti diversi gradi scolastici;

f) per la partecipazione delle scuole del secondo ciclo alla progettazione e realizzazione di attività didattiche integrate, attuate in collaborazione con enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, l'università, le istituzioni culturali e di ricerca e le imprese.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

4. Sono comprese inoltre tra le azioni mirate a obiettivi specifici le iniziative progettuali in materia di formazione in servizio del personale scolastico, di documentazione e diffusione di particolari progetti innovativi e di eccellenza, nonché gli interventi speciali per promuovere la costituzione di reti e consorzi tra istituzioni scolastiche autonome.

Art. 16

(Centri territoriali di servizi alle scuole (CTS))

1. Per sostenere l'iniziativa delle istituzioni scolastiche per l'innovazione didattica e organizzativa finalizzata all'orientamento e al successo formativo, le Province e gli Enti locali possono provvedere all'istituzione di centri territoriali di servizi e consulenza in relazione alle specifiche esigenze delle scuole e delle loro reti.

2. I centri territoriali, avvalendosi delle risorse professionali, tecniche e strumentali messe a disposizione delle stesse istituzioni scolastiche e loro reti, dagli uffici scolastici provinciali in cui si articola l'Ufficio scolastico regionale, dagli enti locali e dalla Regione, curano lo sviluppo, il coordinamento, la documentazione e la diffusione delle pratiche innovative, per la promozione di interventi di formazione mirata, nonché per l'attivazione di servizi di assistenza tecnica e consulenza nonché della eventuale condivisione delle risorse professionali assegnate alle singole scuole autonome del territorio, in modo aggiuntivo rispetto agli standard nazionali.

3. In particolare per gli istituti di secondo grado fanno proposte alla Conferenza regionale e alla Giunta in merito alla organizzazione dell'offerta formativa sul territorio in relazione alle necessità del mondo del lavoro, ai raccordi con l'università e alle richieste delle famiglie.

4. La Regione concorre, mediante assegnazioni annuali alle Province al sostegno delle spese gestione dei Centri territoriali, in coerenza con gli indirizzi individuati nei propri atti di programmazione

Art. 17

(Attuazione delle azioni generali a sostegno del sistema delle istituzioni scolastiche)

1. L'attuazione degli interventi promossi e sostenuti dalla Regione per la realizzazione delle azioni a carattere generale di cui all'articolo 15, comma 2, è attribuita alle Province, nell'ambito degli indirizzi programmatici e nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti con appositi regolamenti regionali.

2. I regolamenti di cui al comma 1 possono prevedere l'adozione di forme di intervento differenziate per favorire lo sviluppo del sistema scolastico nei territori montani e nelle zone che presentano l'esistenza di minoranze linguistiche.

3. All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), concernenti il miglioramento della dotazione scolastica di attrezzature informatiche si

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

provvede ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari di cui all'articolo 6 legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia).

4. All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), concernenti il sostegno all'attività delle scuole per l'infanzia si provvede ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari di cui di cui alla legge regionale 12 giugno 1984, n.15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali).

Art. 18

(Ampliamento organico personale)

1. La Regione interviene assegnando risorse aggiuntive per l'ampliamento dell'organico del personale attribuito alle singole istituzioni scolastiche utilizzando anche quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 134/2009, convertito con legge 167/2009.

2. La Regione, per l'assegnazione dell'organico si avvarrà anche di quanto previsto dall'articolo 7, commi da 24 a 37, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 19

(Associazioni tra Istituzioni scolastiche autonome e associazioni dei professionisti della scuola)

1. Nel quadro dell'azione di valorizzazione dell'autonomia scolastica, la Regione riconosce le associazioni regolarmente costituite tra istituzioni scolastiche autonome, che realizzano attività coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 4, e promuove la costituzione di reti tra scuole, finalizzate a realizzare una gestione ottimale delle risorse organizzative, tecniche e formative.

2. La Regione valorizza il contributo delle associazioni dei professionisti della scuola, con particolare riferimento alle azioni di formazione in servizio del personale scolastico e della formazione professionale.

Art. 20

(Attuazione delle azioni mirate per lo sviluppo dell'offerta formativa)

1. Ai fini della programmazione degli interventi finanziari previsti nell'ambito delle azioni mirate di cui all'articolo 15, comma 3, la Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale per l'istruzione di cui all'articolo 13, approva annualmente con propria

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

deliberazione il Piano regionale annuale di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia.

2. Alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 1 si provvede di norma sulla base di bandi aperti alle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Le procedure e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti sono definite con apposite disposizioni regolamentari.

3. L'attuazione degli interventi di sviluppo dell'offerta formativa realizzati dalle istituzioni scolastiche autonome sulla base del Piano di cui al comma 1 è oggetto di verifica e di monitoraggio nell'ambito della Conferenza di cui all'articolo 13.

4. All'attività di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti mediante le azioni promosse e realizzate con il sostegno regionale partecipano le istanze rappresentative degli insegnanti, degli studenti e delle famiglie, con modalità espressamente definite dalla stessa Conferenza di cui all'articolo 13. Allo stesso scopo sono definite modalità specifiche per la partecipazione e l'apporto consultivo delle Associazioni formalmente costituite tra istituzioni scolastiche autonome.

Art. 21

(Attuazione delle azioni mirate nei territori montani)

1. Nei territori montani le azioni mirate a obiettivi specifici di sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, previste dall'articolo 15, comma 3, assumono come riferimento prioritario e strategico l'obiettivo della continuità didattica.

2. In coerenza con l'indirizzo generale indicato al comma 1, nell'ambito del Piano regionale annuale di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa, di cui all'articolo 20, sono previste quote specifiche di risorse per il finanziamento di progetti delle istituzioni scolastiche dei territori montani che concorrano al rafforzamento della continuità didattica e che agevolino forme sperimentali di tele-insegnamento.

3. Per le medesime finalità indicate al comma 1 sono previste, ai sensi all'articolo 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), forme specifiche di incentivazione dirette ad assicurare la continuità professionale degli operatori scolastici.

Art 22

(Cultura dell'appartenenza e del confronto)

1. Al fine di incentivare l'apprendimento diffuso e il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale ed europea, la Regione sostiene i percorsi curricolari realizzati in contesti esterni alla scuola.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

2. In particolare sono previste forme di cofinanziamento dei progetti realizzati:
 - a) alla conoscenza della realtà regionale e delle nazioni contermini in un'ottica di collaborazione transfrontaliera;
 - b) a scambi e parternariati con altre scuole;
 - c) alla realizzazione di esperienze formative all'estero da parte degli allievi e del personale scolastico, finalizzate anche allo sviluppo di competenze linguistiche.

Capo III

Promozione del diritto allo studio

Art. 23

(Tipologia di interventi per il diritto allo studio)

1. Nel perseguimento dell'obiettivo della promozione del diritto allo studio, la Regione sostiene, mediante finanziamenti agli enti locali e alle istituzioni scolastiche, l'organizzazione di servizi sociali di supporto alla frequenza scolastica da parte degli enti locali e delle istituzioni scolastiche e assicura contributi diretti a ridurre i costi a tale scopo sostenuti dalle famiglie meno abbienti.
2. Per le medesime finalità la Regione sostiene l'attuazione di programmi speciali a carattere intersettoriale realizzati dagli enti locali in collaborazione con le scuole e diretti a favore dei soggetti disabili o in condizioni di disagio sociale nonché degli stranieri immigrati.

Art. 24

(Interventi rivolti alla generalità degli studenti)

1. Le azioni indicate all'articolo 23 hanno per oggetto i seguenti interventi:
 - a) concorso nelle spese sostenute dagli enti locali per il funzionamento di servizi di mensa scolastica e di trasporto scolastico e per sussidi erogati alle famiglie degli alunni della scuola primaria a sollievo delle spese per trasporti e libri di testo;
 - b) sostegno dei servizi di prestito gratuito di libri di testo organizzati dalle istituzioni scolastiche della scuola secondaria di primo e secondo grado;
 - c) concessione di assegni di studio agli alunni frequentanti la scuola secondaria superiore, a sollievo degli oneri sostenuti dalle famiglie per spese di trasporto e libri di testo;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

- d) concessione di assegni di studio agli alunni iscritti alle scuole paritarie, a sollievo degli oneri sostenuti dalle famiglie per le spese di frequenza;
 - e) programmazione e gestione dei servizi regionali di orientamento scolastico.
2. Al finanziamento delle azioni indicate al comma 1 si provvede sulla base di specifici stanziamenti determinati annualmente con la legge finanziaria regionale.
 3. Con disposizioni regolamentari, approvate dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale di cui all'articolo 13, sono definiti indirizzi e criteri generali per la gestione con modalità omogenee sull'intero territorio regionale delle prestazioni rese dagli enti locali sulla base delle risorse assegnate, per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), nonché per l'attuazione degli interventi di cui alla comma 1, lettera b).
 4. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettere c) e d), provvedono le Province, nel rispetto di criteri e parametri quantitativi fissati con regolamenti della Regione, sentita la Conferenza di cui all'articolo 13.
 5. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 3 e 4 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legislazione regionale vigente.

Art. 25

(Azioni intersettoriali integrate per soggetti in condizioni di disagio sociale)

1. Per la realizzazione dei programmi speciali intersettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), la Regione promuove la definizione di accordi e intese programmatiche territoriali tra enti locali e istituzioni scolastiche, aperti alla partecipazione di aziende sanitarie, enti pubblici e privati, aventi a oggetto la programmazione e gestione integrata di attività e servizi socio-assistenziali diretti a supportare i processi di inserimento scolastico e ad accompagnare il percorso educativo e formativo dei soggetti in condizione di disagio sociale.
2. Gli accordi individuano l'ambito territoriale di riferimento, la popolazione interessata, l'ente capofila, le attività e i servizi offerti dagli enti partecipanti nell'ambito delle funzioni di rispettiva competenza, le risorse umane, tecniche e finanziarie messe a disposizione da ciascun partecipante.
3. La Regione concorre al finanziamento di costi aggiuntivi sostenuti dagli enti locali e dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della gestione integrata dei servizi previsti dagli accordi di cui al presente articolo, mediante la concessione di specifici contributi all'ente capofila, a valere sulle risorse stanziato nel Fondo sociale istituito ai sensi dell'articolo 39 dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

4. Con disposizioni regolamentari approvate dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all'articolo 13, sono definiti indirizzi e criteri generali per la concessione dei finanziamenti regionali.

Capo IV

Orientamento nei contesti dell'istruzione e assolvimento dell'obbligo di istruzione

Art. 26

(Orientamento nei contesti dell'istruzione)

1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 7, la Regione sostiene le istituzioni scolastiche e le famiglie nei processi di orientamento e di assunzione consapevole delle scelte formative degli scolari e degli studenti, promuovendo lo sviluppo di servizi di orientamento articolati nelle aree: educativo/formativa, informativa, consulenziale, di tutorato e accompagnamento.

2. Per le finalità del presente articolo è istituito nell'ambito del Servizio regionale per l'istruzione e l'orientamento l'Ufficio dell'orientamento scolastico con compiti di coordinamento, sostegno e monitoraggio delle attività di orientamento e di prevenzione e riduzione dei fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, svolti a livello territoriale mediante i Centri regionali di orientamento.

3. I Centri regionali di orientamento operano, anche in diretto collegamento con i Centri territoriali di servizi di cui all'articolo 16, a supporto delle istituzioni scolastiche e degli altri soggetti istituzionali che in ambito locale svolgono funzioni analoghe.

4. Rientrano nelle funzioni dei Centri territoriali:

a) l'assistenza nei confronti dei docenti per lo sviluppo di una didattica orientativa nei contesti scolastici;

b) la consulenza orientativa e psicologica degli studenti e delle famiglie;

c) le azioni di tutorato e accompagnamento da realizzare in rete, anche d'intesa con i servizi degli enti locali.

5. I Centri regionali di orientamento effettuano attività di informazione agli studenti e alle famiglie in merito alla dispersione scolastica, ai livelli formativi della popolazione regionale e agli esiti anche occupazionali dei processi formativi. A tal fine i Centri regionali di orientamento collaborano stabilmente con l'Anagrafe dell'istruzione e della formazione di cui all'articolo 8.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

Art. 27

(Interventi per favorire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione)

1. Al fine di concorrere all'effettivo innalzamento del periodo dell'istruzione obbligatoria per almeno dieci anni la Regione promuove e sostiene, con azioni e interventi specifici, lo sviluppo della qualità e l'innovazione nei processi di insegnamento e di apprendimento, con particolare riguardo alla scuola secondaria del primo ciclo e ai primi due anni della scuola secondaria del secondo ciclo.

2. Sono comprese tra le azioni di cui al comma 1 quelle a sostegno delle attività progettate dalle scuole per prevenire e contrastare la dispersione e favorire il successo formativo, che si realizzano anche mediante iniziative educative rivolte al recupero e al consolidamento delle competenze culturali di base e che si caratterizzano per l'impiego di metodologie didattiche orientative, attive e individualizzate.

3. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del Piano regionale annuale di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 20 sono previste azioni mirate per la formazione dei docenti, la ricerca didattica, la documentazione e diffusione delle buone pratiche, da realizzare anche attraverso il sostegno di specifici progetti dei Centri territoriali di servizi di cui all'articolo 16, di singole istituzioni scolastiche o di reti di scuole.

4. Nel quadro delle azioni rivolte al primo biennio della scuola secondaria superiore e dirette a sostenere le iniziative delle istituzioni scolastiche per l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa e il consolidamento delle competenze dei diversi indirizzi di studio e lo sviluppo delle capacità di orientamento e di scelta degli studenti, la Regione, anche tramite i Centri regionali di orientamento, promuove le attività svolte dalle scuole in collaborazione diretta con i centri di formazione professionale e le altre risorse formative presenti nel territorio e gli opportuni raccordi tra istruzione e formazione.

5. Le attività di cui al comma 4 sono realizzate nelle forme e con le finalità e le modalità previste dagli articoli del Titolo IV.

Capo V

Istruzione per gli adulti

Art. 28

(Obiettivi dell'azione regionale in materia di istruzione per gli adulti)

1. La Regione e gli enti locali promuovono l'istruzione per gli adulti, quale insieme di opportunità di apprendimento, offerte alle persone nell'arco di tutta la vita volte a favorire l'adeguamento e l'aggiornamento culturale della popolazione, in rapporto alle trasformazioni sociali ed economiche connesse allo sviluppo e alla diffusione delle

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché a sostenere la piena partecipazione dei cittadini alla vita della comunità e prevenire i rischi di emarginazione sociale.

2. L'istruzione per gli adulti comprende le attività formative rivolte all'acquisizione di competenze personali di base, di norma certificabili, e all'arricchimento del patrimonio culturale, in ambiti diversi, con particolare riguardo ai seguenti obiettivi:

a) l'acquisizione e lo sviluppo delle competenze connesse all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, comprese le competenze chiave di cittadinanza, al fine di innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta, anche immigrata, in coerenza con le Raccomandazioni dell'Unione Europea in materia;

b) recupero e reinserimento nel percorso scolastico di coloro che non hanno conseguito titoli di studio della scuola secondaria di primo e secondo grado;

c) diffusione ed estensione delle conoscenze di base nelle lingue comunitarie;

d) diffusione ed estensione delle conoscenze di base dell'informatica e delle discipline collegate alla salvaguardia della salute e alla conservazione delle risorse naturali e ambientali.

3. La Regione riconosce il ruolo svolto nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 dalle Università della terza età, dalle Università popolari e dagli organismi culturali comunque denominati che curano specificamente l'educazione degli adulti e ne sostiene l'attività nell'ambito della programmazione degli interventi previsti dal Piano annuale di cui all'articolo 20.

Art. 29

(Programmazione e gestione delle attività di istruzione per gli adulti)

1. La programmazione dell'offerta di educazione degli adulti spetta alle Province, nel rispetto di indirizzi generali fissati a livello regionale, sentita la Conferenza di cui all'articolo 13.

2. Per le finalità del comma 1 le Province predispongono piani annuali di offerta formativa, basati sulla rilevazione delle esigenze segnalate dagli enti locali e dalle istituzioni scolastiche dei rispettivi territori.

3. Per l'organizzazione e la gestione delle attività formative previste dai rispettivi piani le Province si avvalgono dei Centri provinciali di istruzione degli adulti, che operano anche sulla base di accordi con le istituzioni scolastiche dei rispettivi territori.

4. Per le medesime finalità indicate al comma 3, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili sul territorio e di corrispondere alla domanda di formazione

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

effettivamente espressa dalla popolazione, le Province possono stipulare accordi con i soggetti indicati all'articolo 24, comma 3.

5. La Regione concorre al finanziamento delle attività di educazione degli adulti previste dai piani provinciali, nell'ambito degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 16, mediante apposite assegnazioni finalizzate alla copertura di oneri sostenuti per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi, per la dotazione di attrezzature, per la progettazione e attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento degli insegnanti.

Capo VI

Norme per la diffusione nelle scuole del plurilinguismo e del patrimonio linguistico delle minoranze storiche del Friuli Venezia Giulia

Art. 30

(Promozione del plurilinguismo)

1. In coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione per lo sviluppo di una società della conoscenza, la Regione promuove la diffusione dell'apprendimento di più lingue comunitarie, quale fattore che concorre alla crescita personale e professionale dei cittadini e al rafforzamento del sentimento di appartenenza all'Europa nella ricchezza e diversità culturale delle sue componenti e quale contributo alla mobilità e alla competitività europea.

Art. 31

(Insegnamento veicolare delle lingue)

1. Per le finalità indicate all'articolo 30, allo scopo di favorire la diffusione del plurilinguismo nel sistema scolastico regionale, la Regione definisce, nell'ambito del Piano annuale di cui all'articolo 20, azioni di sostegno dei progetti delle istituzioni scolastiche, per l'impiego delle lingue comunitarie native, seconde e straniere nell'insegnamento delle materie curriculari in tutti gli ordini di scuola.

Art. 32

(Diffusione dell'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche)

1. Nel quadro dei principi indicati dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), fermo restando quanto disposto dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione riconosce come fondante il valore del patrimonio linguistico delle minoranze storiche del Friuli Venezia Giulia, garantendone la tutela e la valorizzazione e disciplina con proprie disposizioni legislative, ai sensi delle norme di

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

attuazione statutaria recate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), le modalità per la diffusione dell'insegnamento della lingua friulana, slovena e tedesca nel sistema scolastico regionale.

2. In attuazione dei principi di cui al comma 1 la Regione:
 - a) sostiene con appositi fondi l'inserimento curricolare delle lingue minoritarie, nell'ambito della programmazione formativa delle istituzioni scolastiche;
 - b) definisce, sulla base delle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 33, le linee guida per l'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche, individuando obiettivi, metodologie e procedure coerenti con il sistema europeo degli standard linguistici;
 - c) predispone e attua programmi per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti delle lingue delle minoranze storiche e definisce le modalità per la certificazione delle relative competenze nonché il loro riconoscimento come titolo preferenziale per l'assegnazione dei posti di insegnamento per le lingue minoritarie e valorizza la metodologia CLIL;
 - d) sostiene la programmazione autonomamente disposta dalle istituzioni scolastiche, mediante la concessione di appositi contributi a copertura dei relativi oneri finanziari.

Art. 33

(Commissione permanente)

1. E' istituita la Commissione permanente per l'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche, con il compito di fornire il supporto scientifico alla Regione e alle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia nelle attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del presente articolo.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione ed è composta:
 - a) dal Presidente dell'ARLeF, dal Presidente del Comitato consultivo costituito ai sensi della normativa regionale in materia di tutela e valorizzazione della minoranza slovena e dal Presidente dell'organismo consultivo costituito ai sensi della normativa regionale per la promozione della cultura germanofona;
 - b) da esperti designati, rispettivamente dalle Università di Udine e di Trieste, in numero di due per ciascuna università;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

c) da quattro esperti designati dall'Assessore all'istruzione nell'ambito di rose di nomi proposte dai dirigenti delle istituzioni scolastiche.

3. La Commissione, con proprio regolamento interno, articola i propri lavori in tre sezioni, riferite alla minoranza storica friulana, slovena e germanofona.

4. L'insegnamento scolastico delle lingue delle minoranze storiche è svolto da insegnanti specializzati, in possesso di competenze disciplinari in materia linguistica e di competenze specialistiche nelle lingue interessate. Con regolamento regionale sono approvati criteri e modalità per l'accertamento del possesso delle competenze disciplinari e specialistiche degli insegnanti di lingue delle minoranze storiche.

TITOLO III

Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale regionale

Capo I

Definizione

Art. 34

(Il sistema di istruzione e formazione professionale regionale)

1. Il Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale è costituito dal sistema di formazione professionale regionale e dall'attività integrate nel sistema formativo regionale.

Art. 35

(Principi generali)

1. Il sistema della formazione professionale regionale, in quanto servizio pubblico di interesse generale ed elemento determinante per lo sviluppo socio economico nel territorio, persegue l'effettività del diritto alla formazione della persona lungo tutto l'arco della vita nell'intento di realizzare condizioni di libertà dal bisogno e di uguaglianza sostanziale tra i cittadini nella partecipazione alla vita economica e sociale della regione.

2. La Regione, nell'organizzazione del sistema della formazione professionale e nella programmazione e attuazione delle attività di formazione professionale, considera con attenzione le condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere delle persone coinvolte e adegua e diversifica l'offerta formativa in relazione a specifiche esigenze, perseguendo altresì i principi di integrazione e inclusione sociale.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

3. Il sistema regionale di formazione professionale nella programmazione delle proprie attività tiene conto di quanto disposto dalla legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena).

4. La Regione garantisce agli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 49 libertà di orientamento culturale e di indirizzo pedagogico/didattico.

Art. 36
(Finalità)

1 Al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale della persona durante tutto l'arco della vita lavorativa, il sistema regionale di formazione professionale offre sull'intero territorio regionale opportunità formative professionalizzanti, finalizzate a promuovere:

a) l'occupabilità, intesa come rafforzamento delle competenze in riferimento alla concreta possibilità di inserimento lavorativo in esito alla formazione;

b) l'adattabilità, intesa come capacità delle imprese e dei lavoratori di adeguarsi a nuovi processi produttivi o a nuove attività lavorative;

c) l'imprenditorialità, intesa come capacità di attivazione e gestione autonoma di iniziative economiche;

d) la parità di genere, intesa come politica mirata a migliorare l'ingresso e la permanenza delle donne nel mondo del lavoro.

2. La Regione, nel sostenere l'attività del sistema di formazione professionale, assicura standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta.

Art. 37
(Aree di intervento nel sistema di formazione professionale)

1. Le attività di formazione professionale si articolano come segue:

a) formazione iniziale, rivolta a soggetti di età inferiore ai 18 anni, finalizzata all'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione mediante l'acquisizione di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e europeo, quale requisito minimo per l'inserimento nel mondo del lavoro, o il conseguimento di crediti formativi riconosciuti; in questo ambito la Regione sostiene percorsi formativi integrati per l'assolvimento

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

dell'obbligo di istruzione che assicurino il conseguimento di crediti formativi per l'ottenimento di una qualifica;

b) formazione iniziale per adulti, volta a favorire processi per l'occupabilità attraverso l'acquisizione di competenze di natura professionalizzante utili per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, anche con percorsi che si concludono con l'acquisizione di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e europeo;

c) formazione superiore, comprende percorsi volti a fornire o arricchire competenze di natura professionalizzante, che si concludono anche con l'acquisizione di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e europeo;

d) formazione continua, rivolta alle persone occupate, finalizzata all'adeguamento delle competenze richieste dai nuovi processi produttivi e organizzativi, nonché a favorire l'adattabilità del lavoratore;

e) formazione imprenditoriale e manageriale, per favorire azioni di accompagnamento e sostegno alla creazione di impresa, in particolare di piccole dimensioni, e di lavoro autonomo anche mediante la predisposizione di programmi di formazione e di accompagnamento imprenditoriale;

f) formazione permanente, rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, finalizzata all'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere l'occupabilità;

g) formazione finalizzata al conseguimento di patenti di mestiere o di autorizzazioni all'esercizio di attività professionali, realizzata secondo quanto previsto dalle norme di riferimento.

Capo II

Articolazione delle attività nel sistema regionale di formazione professionale

Art. 38

(La formazione iniziale)

1. Le attività della formazione professionale iniziale sono articolate in:

a) percorsi integrati con il sistema scolastico, finalizzati all'acquisizione di una qualifica professionale o di un diploma quadriennale riconosciuti a livello nazionale e europeo o al conseguimento di crediti per il suo ottenimento, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, lettere a) e b);

b) percorsi, in collaborazione con il sistema scolastico, finalizzati all'ottenimento di crediti spendibili per l'acquisizione di una qualifica professionale e

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

diplomi professionali di 4 anni, riconosciuti a livello nazionale e europeo, caratterizzati da una forte valenza orientativa rispetto al mondo del lavoro e delle professioni e da forme di arricchimento dei curricula scolastici verso la comunicazione e l'innovazione tecnologica ;

c) percorsi rivolti ad apprendisti finalizzati all'acquisizione di una qualifica professionale ovvero all'espletamento dell'obbligo di formazione previsto dalla normativa statale e regionale in materia di apprendistato, ai sensi articolo 3 del Testo Unico dell'apprendistato;

d) percorsi rivolti alla popolazione adulta per l'occupabilità, finalizzata a favorire il reinserimento occupazionale di persone coinvolte in crisi di carattere aziendale, settoriale, territoriale.

2. Sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale definiti a livello nazionale e degli standard formativi regionali, la Regione stabilisce la durata anche differenziata della formazione iniziale in relazione ai diversi profili formativi, alle corrispondenti figure professionali e alle tipologie di utenza.

3. Al fine di valorizzare profili professionali a seguito di percorsi formativi triennali e quinquennali (qualifiche e diplomi dell'istruzione professionale) esistenti sul territorio regionale in grado di dare risposte valide e coerenti al mercato del lavoro, la Regione può declinare le figure nazionali di riferimento in indirizzi che costituiscono specifici orientamenti formativi volti ad una più puntuale caratterizzazione della figura per prodotto/servizio/ambito/lavorazione, coerenti con le necessità occupazionali caratteristiche del territorio regionale ai sensi degli accordi recenti della Conferenza Stato – Regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53), da realizzarsi con attività integrate di istruzione e formazione professionale di cui al comma 1 lettera a).

4. Ai soggetti iscritti ai percorsi di formazione iniziale possono essere riconosciuti crediti acquisiti in precedenti esperienze formative, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia di apprendistato.

Art. 39

(La formazione superiore)

1. La programmazione regionale di formazione superiore è volta alla promozione di figure professionali a sostegno dei processi di innovazione e di sviluppo, nonché verso la qualificazione di figure professionali esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di innovazione tecnologica e di internazionalizzazione dei mercati.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

2. Le attività di formazione superiore sono articolate in:

a) percorsi integrati con il sistema scolastico, il sistema universitario e il sistema delle imprese, finalizzati all'ottenimento di una qualifica di istruzione e formazione tecnica superiore, aventi come obiettivo la formazione di figure professionali a livello post-secondario attraverso percorsi di istruzione e formazione Tecnica Superiore o di specializzazioni superiori conseguite presso gli istituti Tecnici Superiori autorizzati sul territorio regionale;

b) percorsi, anche in collaborazione con le università e il sistema delle imprese, a favore di figure professionali ad elevata qualificazione, anche finalizzati all'ottenimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e europeo;

c) percorsi rivolti ad apprendisti finalizzati all'acquisizione di un diploma o dei titoli di alta formazione previsti dalla normativa vigente in materia di apprendistato, ai sensi articolo 5 del Testo unico sull'apprendistato .

Art. 40

(Formazione continua)

1. Le attività di formazione continua sono rivolte alle persone occupate, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro, e sono finalizzate prioritariamente al rafforzamento e al consolidamento della posizione della persona nel mercato del lavoro.

2. La formazione continua persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) sostenere l'adattabilità dei lavoratori;

b) favorire l'innovazione attraverso una migliore organizzazione e qualità del lavoro;

c) sostenere politiche per l'anticipazione e gestione dei cambiamenti, la promozione della competitività, il rafforzamento dell'imprenditorialità, anche con riferimento al passaggio generazionale.

3. La realizzazione delle attività di formazione continua può essere affidata ai soggetti accreditati di cui all'articolo 49 della presente legge e alle imprese relativamente ai propri dipendenti.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

Art. 41

(Formazione permanente)

1. Le attività di formazione permanente sono rivolte alla popolazione in età attiva e sono finalizzate a sostenere l'aggiornamento delle competenze professionali richieste dal mondo del lavoro, a recuperare competenze non conseguite nei precedenti percorsi di istruzione e formazione, a supportare la domanda di formazione che si richiama a bisogni ed esigenze di autorealizzazione, socialità e cittadinanza.

2. La Regione adotta modalità e strumenti atti ad assicurare la più ampia possibilità di accesso alle attività di formazione permanente.

Art. 42

(Formazione imprenditoriale e manageriale)

1. La Regione promuove le attività formative finalizzate a migliorare la capacità organizzativa e gestionale delle imprese, a favorire la nascita di nuove imprese e a facilitare i processi di ricambio generazionale, con particolare riferimento alle imprese di piccole dimensioni secondo le definizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale.

2. Le attività formative di cui al presente articolo sono caratterizzate da processi di personalizzazione dei percorsi, attraverso l'integrazione con interventi di carattere consulenziale di sostegno e accompagnamento.

Art. 43

(Poli formativi specialistici e gli ITS)

1. Al fine di garantire il legame tra politiche formative e politiche di sviluppo economico, la Regione può promuovere l'istituzione e l'organizzazione di poli formativi specialistici polivalenti, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), nonché l'istituzione degli istituti tecnici superiori e lo sviluppo dei percorsi IFTS, così come previsto dall'articolo 65, riguardante l'offerta formativa integrata superiore.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

Art. 44

(Formazione all'estero)

1. La Regione, anche tramite cofinanziamento e con il concorso delle parti sociali e delle pubbliche amministrazioni, promuove e sostiene la realizzazione all'estero di progetti che prevedono attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo, nell'ambito del territorio regionale, di cittadine e cittadini di altri Paesi.

Art. 45

(Funzioni delle Province)

1. In coerenza con la programmazione regionale in materia e sulla base del rapporto sui fabbisogni formativi di cui all'articolo 53, le Province promuovono interventi di formazione professionale rivolti a supportare le attività dei Centri per l'impiego e a rispondere ai fabbisogni professionali specifici del mercato del lavoro locale.

2. Gli interventi cui al comma 1, organizzati prioritariamente con la collaborazione delle imprese, riguardano:

a) la formazione per l'inserimento o il reinserimento degli adulti nel mercato del lavoro attraverso percorsi che si concludono con l'acquisizione di una qualifica di base;

b) le attività formative collegate agli interventi dei Centri per l'Impiego per la ricollocazione occupazionale di disoccupati, lavoratori in mobilità, lavoratori in CIGS a seguito di crisi o di cessazioni aziendali, anche nell'ambito dei piani di gestione di cui all'articolo 47 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

3. La Regione sostiene con proprie risorse lo svolgimento delle attività formative di cui al presente articolo.

Art. 46

(Verifica, certificazione e riconoscimento delle competenze)

1. Al fine di garantire ad ogni persona il diritto alla certificazione delle competenze, comunque acquisite, e il conseguente riconoscimento dei crediti, la Regione approva, nel rispetto delle disposizioni statali e comunitarie in materia, e in accordo con le parti sociali, il repertorio regionale di standard di competenze.

2. La Regione definisce, di concerto con le parti sociali le procedure e le modalità per la certificazione delle competenze, comunque acquisite, e il riconoscimento dei relativi crediti.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

3. Le descrizioni di competenza riportate sul libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 6, comma 2, devono riferirsi e riportare le definizioni contenute nel repertorio regionale degli standard di competenze.

Art. 47

(Tipologie formative, prove finali e attestati)

1. Con regolamento regionale sono individuate le tipologie formative che caratterizzano le attività formative attuative delle aree di intervento di cui all'articolo 37 e sono disciplinate le modalità per lo svolgimento delle prove finali.

2. Il superamento delle prove finali dà titolo al conseguimento di un attestato che può essere di qualifica o di frequenza, a seconda della tipologia formativa.

3. Qualora nell'ambito dello stesso percorso formativo sia previsto il rilascio di un attestato statale di qualifica, non si fa luogo al rilascio dell'attestato regionale.

4. Per le prove finali, qualora riferite a competenze di tipo professionale previste dal repertorio regionale di standard di competenze di cui all'articolo 46, si adottano gli indicatori di osservazione e valutazione previsti dallo standard di riferimento.

Art. 48

(Valorizzazione di attività produttive a rischio di estinzione)

1. Al fine di conservare e valorizzare attività produttive a rischio di estinzione in quanto derivanti da tradizioni e culture locali ma di particolare importanza per il tessuto produttivo del territorio, la Regione può autorizzare percorsi formativi, a titolarità degli enti di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 49, svolti prevalentemente presso imprese al cui interno operino professionalità ad alto contenuto specialistico.

2. Con regolamento sono definiti i requisiti essenziali richiesti alle imprese per lo svolgimento delle attività formative, nonché gli standard dei percorsi formativi attivati.

Art. 49

(Soggetti gestori di attività di formazione professionale)

1. I soggetti gestori di attività di formazione professionale devono essere accreditati dalla Regione per beneficiare di finanziamenti pubblici finalizzati alla formazione professionale, nonché per ottenere l'eventuale riconoscimento di percorsi formativi non finanziati.

2. Per essere accreditati, i soggetti di cui al comma 1 devono:

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

- a) avere tra i propri fini statutari l'attività di formazione professionale;
 - b) attivare un'unità organizzativa dedicata esclusivamente alla formazione professionale nel caso in cui, a norma di statuto, esercitino anche attività diverse dalla formazione professionale;
 - c) applicare ai lavoratori il CCNL della formazione professionale, fatti i salvi i casi di applicazione di contratti di maggior favore in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge e fatti salvi i casi in cui è obbligatoria per legge l'applicazione di contratti specifici di categoria;
 - d) dimostrare di possedere idonei requisiti soggettivi, di risorse umane, di risorse strumentali, di processo e di risultato, come disciplinato con apposito regolamento.
3. Nella gestione della formazione professionale, i soggetti accreditati dalla Regione garantiscono forme di partecipazione democratica alle rappresentanze degli allievi e dei genitori.
 4. Le attività di formazione professionale sostenute da contributi pubblici sono realizzate dai soggetti accreditati senza fine di lucro.
 5. Le università e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali e paritarie della Regione, sono automaticamente riconosciute come rnti accreditati in quanto enti autonomi pubblici con finalità formative .

Capo III

Programmazione delle attività formative

Art. 50

(Finalità e unitarietà della programmazione degli interventi di formazione professionale)

1. La programmazione regionale persegue l'obiettivo dell'integrazione delle politiche formative con quelle dell'istruzione e del lavoro e con quelle per lo sviluppo economico e sociale e l'inclusione sociale.
2. Al fine di promuovere l'ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro dei cittadini, la Regione indirizza la propria programmazione verso la qualificazione per profili e figure professionali appartenenti ai settori produttivi maggiormente coinvolti da processi di sviluppo e innovazione.
3. La Regione assicura, sentite le parti sociali, l'unitarietà della programmazione regionale in tema di formazione professionale con riguardo alle diverse fonti di finanziamento che la sostengono.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

4. In particolare la Regione adotta modalità di integrazione tra l'offerta del Piano di cui al successivo articolo 52, la formazione realizzata attraverso fondi europei e nazionali e quella organizzata nell'ambito della formazione continua dai Fondi interprofessionali.

Art. 51

(Parità di genere)

1. La Regione persegue le parità fra donne e uomini nella formazione professionale, adotta nei documenti di programmazione misure specifiche intese a migliorare l'ingresso, il reinserimento e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, con particolare riguardo allo sviluppo delle carriere e l'accesso a nuove opportunità di lavoro e all'attività imprenditoriale.

Art. 52

(Programmazione degli interventi di formazione professionale)

1. In armonia con la programmazione regionale la Giunta, sentito il Comitato regionale per la programmazione dell'offerta formativa di cui all'articolo 54, previa concertazione con le parti sociali e previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, approva il Piano triennale di programmazione dell'offerta di formazione professionale.

2. Il Piano, sulla base dell'analisi dei fabbisogni professionali e formativi del territorio regionale, individua le finalità, gli obiettivi, le attività e i risultati attesi.

Art. 53

(Rapporto sui fabbisogni formativi)

1. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, di cui all'articolo 9, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), redige annualmente il Rapporto sui fabbisogni formativi.

2. Ai fini della redazione del Rapporto di cui al comma 1 l'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale si avvale anche della collaborazione delle Province e delle associazioni di categoria.

3. Il Rapporto viene presentato al Comitato regionale per la programmazione dell'offerta di formazione professionale, di cui all'articolo 54.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

Art. 54

(Comitato regionale per la programmazione dell'offerta di formazione professionale)

1. E' istituito il Comitato regionale per la programmazione della formazione professionale, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato è composto dai seguenti membri:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, in qualità di Presidente, o un suo delegato;
 - b) i Presidenti delle Province o loro delegati;
 - c) i Rettori delle Università di Trieste e di Udine o loro delegati;
 - d) il Dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato;
 - e) il Direttore centrale della Direzione competente in materia di formazione professionale;
 - f) il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale o un suo delegato;
 - g) il Consigliere regionale di parità;
 - h) quattro rappresentanti designati congiuntamente dagli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, di cui uno di lingua slovena;
 - i) quattro rappresentanti designati congiuntamente dalle scuole accreditate dalla Regione, di cui uno di lingua slovena;
 - j) le parti sociali maggiormente rappresentative.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione e rimane in carica per quattro anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo Comitato.
4. Il Comitato disciplina, con proprio regolamento, le modalità di funzionamento.

Art. 55

(Compiti del Comitato regionale per la programmazione dell'offerta di formazione professionale)

1. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

- a) esprime parere sui documenti di programmazione regionale in materia di formazione professionale e di istruzione e formazione professionale predisposti dalla competente Direzione;
- b) esprime parere sul Rapporto annuale sui fabbisogni formativi;
- c) esprime parere in merito alla definizione di standard formativi e all'attivazione di programmi tesi a incrementare le competenze scientifiche, tecniche e tecnologiche di giovani e adulti, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
- d) esprime parere su ogni ulteriore documento e argomento a lui sottoposto dalla Direzione competente.

Art. 56
(Disposizioni attuative)

1. La Regione sostiene il sistema della formazione professionale con contributi destinati a consentire la realizzazione delle attività formative e a supportare la partecipazione degli allievi alle attività stesse.
2. I contributi sono erogati in via anticipata, fino alla misura del 95 per cento, dopo l'avvio delle attività formative.
3. Con uno o più regolamenti sono disciplinati l'accesso ai contributi e ai finanziamenti e la gestione delle attività, formative e non, sostenute da contributi gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di formazione professionale.

TITOLO IV
ATTIVITÀ INTEGRATE NEL SISTEMA FORMATIVO REGIONALE

Capo I
Sistema regionale integrato dell'istruzione e formazione professionale

Art. 57
(Obiettivi generali)

1. Nel quadro delle azioni rivolte a favorire lo sviluppo, la qualificazione e l'arricchimento dell'offerta scolastica e formativa dell'intero sistema formativo del Friuli Venezia Giulia, tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 5, al fine di concorrere all'obiettivo strategico dell'elevamento dei livelli generali di istruzione e formazione

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

professionale, mediante il tendenziale innalzamento della frequenza scolastica e lo sviluppo della capacità di orientamento delle persone fino al conseguimento almeno di un diploma o di una qualifica professionale, la Regione promuove e sostiene con azioni mirate iniziative e progetti caratterizzati da forme di integrazione tra i soggetti che operano nell'ambito delle diverse componenti e articolazioni del sistema formativo.

Art. 58

(Percorsi integrati di istruzione e formazione)

1. I percorsi integrati tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione sono finalizzati:

a) all'acquisizione da parte degli allievi di competenze tecniche, tecnologiche e professionali di base e di capacità di orientamento verso i successivi percorsi formativi;

b) all'acquisizione e all'implementazione di competenze tecniche, tecnologiche e professionali specialistiche che connotano l'innovazione nei diversi settori produttivi e nei servizi, e che rispondono alle specifiche caratteristiche del mercato del lavoro;

c) al conseguimento di un diploma di stato e di una qualifica o diploma quadriennale professionale o di crediti per l'acquisizione di tali titoli.

2. La programmazione dei percorsi integrati deve essere coerente con l'indirizzo proprio dell'istituzione scolastica e formativa di riferimento. Lo svolgimento delle attività formative avviene nell'ambito della quota oraria di flessibilità ed autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché in orario extracurricolare.

3. Qualora finalizzati all'ottenimento di una qualifica professionale, i percorsi integrati di cui al presente articolo devono garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale definiti a livello nazionale, nonché degli standard formativi nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità dei titoli in ambito nazionale e comunitario.

4. La Regione sostiene con propri specifici finanziamenti la realizzazione delle iniziative previste da accordi stipulati per la realizzazione dei percorsi integrati di cui al presente articolo.

Art. 59

(Attività integrata nel primo biennio della scuola superiore)

1. La Regione sostiene, nel primo biennio degli istituti secondari di secondo grado, la progettazione e l'attuazione di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale, finalizzati all'arricchimento dei saperi e delle competenze previsti dai curricula

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

e al riconoscimento di crediti formativi ai fini del conseguimento di una qualifica professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 58.

2. Al termine del biennio, gli studenti scelgono se proseguire l'obbligo formativo nell'istruzione, o nella formazione professionale integrata, nell'esercizio dell'apprendistato.

Art. 60

(Principi e finalità dei percorsi integrati)

1. Le finalità dei percorsi integrati dell'istruzione e formazione professionale sono di assicurare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, di elevare le competenze generali delle persone, di ampliarne le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale, di assicurarne il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica, nonché di fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei territori.

2. Attraverso l'integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale la Regione intende offrire agli studenti un'offerta unitaria, coordinata e flessibile nei contenuti e nelle modalità organizzative, in grado di corrispondere alle esigenze e alle aspettative di ognuno, anche in modo personalizzato.

Art. 61

(Percorsi, qualifiche e diplomi del sistema)

1. In applicazione della disciplina statale, il sistema regionale integrato dell'istruzione e formazione professionale prevede:

a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema;

b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale.

2. Le competenze da acquisire da parte dei giovani nell'ambito dei percorsi di cui al comma 1 si riferiscono alle qualifiche previste dalla programmazione regionale in correlazione con le figure definite a livello nazionale. Nella definizione di tali competenze la Regione tiene conto di quanto stabilito nelle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi d'istruzione e formazione professionale, adottate in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

3. La certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale avviene in coerenza con gli strumenti di certificazione e formalizzazione delle competenze adottati dalla Regione, oltre che nel rispetto della disciplina nazionale.

Art. 62
(*Soggetti del sistema*)

1. Possono fare parte del sistema regionale integrato dell'istruzione e formazione professionale gli organismi di formazione professionale accreditati e gli istituti professionali con un ruolo integrativo e complementare al sistema in applicazione del regime di sussidiarietà e secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e in base a un apposito atto della Giunta regionale.

2. Le qualifiche e i diplomi del sistema regionale integrato dell'istruzione e formazione professionale sono rilasciati esclusivamente dagli organismi di formazione professionale e dagli istituti professionali accreditati.

Art. 63
(*Percorsi triennali a qualifica*)

1. Possono iscriversi a uno dei percorsi integrati di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 61, comma 1, lettera a) gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado.

2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e al fine di dare attuazione alle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi integrati d'istruzione e formazione professionale, l'iscrizione e la frequenza al primo anno di uno dei percorsi di cui al comma 1 avvengono presso un istituto professionale che, nell'esercizio della propria autonomia, faccia parte del sistema regionale integrato dell'istruzione e formazione professionale.

3. Nel rispetto della disciplina nazionale, i soggetti di cui all'articolo 62, ferma la loro autonomia, progettano i percorsi di cui al comma 1 in modo unitario e integrato, anche al fine di assicurare il successo formativo di ogni studente e in particolare di garantire la presa in carico di tutte le specifiche situazioni problematiche che si presentano fino dal primo anno di frequenza.

4. Al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa e di sostenere la reversibilità delle scelte degli studenti, i soggetti del sistema integrato

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

operano per garantire gli organici raccordi previsti dalle linee guida nazionali di cui al comma 2, con particolare riferimento ai passaggi degli studenti da un percorso all'altro, da realizzare attraverso percorsi formativi flessibili, comprensivi di attività di sostegno e di riallineamento delle competenze, e ogni altra opportunità conforme alla normativa vigente.

Art. 64

(Percorsi quadriennali a diploma)

1. In applicazione della disciplina nazionale, all'interno del sistema regionale integrato dell'istruzione e formazione professionale i percorsi triennali di cui all'articolo 63 possono essere completati con un quarto anno per l'acquisizione di un diploma che costituisce titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

2. In applicazione della disciplina nazionale, i diplomi conseguiti al termine dei percorsi del sistema regionale integrato di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori, previa frequenza di apposito corso annuale.

Art. 65

(Poli tecnico-professionali e formazione superiore)

1. Nell'ambito della programmazione territoriale dell'offerta formativa integrata, la Regione concorre alla realizzazione dei poli tecnico-professionali, costituiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 7/2007, convertito con legge 40/2007, per rendere stabile e organizzata la collaborazione degli istituti tecnici e professionali.

2. La Regione al fine di diffondere la cultura tecnica e scientifica e sostenere, in modo sistematico, lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo regionale sostiene la costituzione degli ITS secondo le linee guida previste dal DPCM 25 gennaio 2008.

3. La Regione sostiene lo sviluppo dei percorsi IFTS, di durata annuale, per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore, con l'obiettivo di corrispondere a fabbisogni formativi di tecnici superiori in settori diversi dalle aree tecnologiche relative alle attività formative degli istituti tecnici superiori di cui al comma 1.

Art. 66

(Alternanza scuola lavoro)

1. La Regione promuove iniziative di progettazione e attuazione di percorsi di alternanza scuola lavoro, realizzate da istituzioni scolastiche e dagli enti per la formazione

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

professionale accreditati dalla Regione, anche in collaborazione tra loro, e finalizzati allo sviluppo della cultura del lavoro e all'acquisizione di competenze all'interno dei contesti lavorativi presso aziende pubbliche e private del Friuli Venezia Giulia, ivi compresi i soggetti operanti nel terzo settore.

2. Gli indirizzi per la programmazione regionale delle azioni indicate al comma 1 sono definiti dalla Giunta Regionale nel rispetto dei principi e delle disposizioni generali stabilite dalla normativa statale e si esplicitano anche sulla base di intese stipulate dall'Amministrazione regionale con l'Ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione, le organizzazioni sindacali rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori, le Camere di commercio, le Università.

3. Nell'ambito degli indirizzi di cui al comma 2 la Giunta regionale definisce:

a) il sistema della certificazione e del riconoscimento dei crediti formativi acquisiti;

b) i requisiti delle aziende coinvolte e le garanzie richieste in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 67

(Programmazione e attuazione delle attività integrate)

1. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti in materia di istruzione e di formazione professionale, approva le linee guida per la programmazione delle attività integrate di istruzione e formazione professionale.

2. Le linee guida contengono le indicazioni generali relative agli standard formativi di riferimento, alle modalità formative e organizzative dell'integrazione, ai tempi delle attività, alle modalità di valutazione e certificazione degli esiti dei percorsi integrati.

3. Sulla base delle linee guida le Direzioni centrali competenti in materia di istruzione e formazione professionale adottano gli atti necessari all'attuazione delle attività integrate.

Art. 68

(Coordinamento in materia di integrazione tra istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'obbligo formativo)

1. Per le attività di indirizzo e verifica dei percorsi di istruzione e formazione integrata nell'ambito dell'obbligo formativo la Giunta regionale si avvale dell'apporto consultivo degli organismi collegiali di cui agli articoli 13 e 54 anche riuniti in seduta comune.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

Art. 69

(Valutazione del sistema regionale integrato dell'istruzione e formazione professionale)

1. Il sistema regionale integrato dell'istruzione e formazione professionale è sottoposto dalla Regione a una specifica valutazione di qualità ed efficacia, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida nazionali
2. Ogni tre mesi con delibera di Giunta da sottoporre alle commissioni consiliari competenti in materia di istruzione e formazione professionale e dopo la consultazione dell'organismo previsto dall'articolo 54, verranno fornite informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati e gli effetti rispetto:
 - a) all'offerta formativa e alle qualifiche conseguite;
 - b) al proseguimento in percorsi formativi;
 - c) all'inserimento nel mondo del lavoro;
 - d) alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi fra sistema dell'istruzione e sistema d'istruzione e formazione professionale.
3. La Giunta presenta alle commissioni consiliari competenti un report annuale sull'attuazione della legge rispetto ai punti di cui al comma 2.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 70

(Norme transitorie in attesa della conclusione dell'iter legislativo delle norme di attuazione del trasferimento di competenze in termini di gestione del personale scolastico)

1. Nelle more dell'approvazione definitiva della bozza di Accordo Quadro sulle modalità di attuazione del Titolo V della Costituzione del 9 giugno 2010 da parte della Conferenza Unificata Stato Regioni, riguardante anche il riparto delle dotazioni organiche e trasferimento dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie da parte dello Stato alle Regioni ed in attesa dell'adozione da parte del Governo dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti all'articolo 7, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), per il trasferimento delle risorse rispetto alle funzioni già trasferite con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), nonché all'attivazione della procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo, la Regione si impegna a perseguire gli obiettivi previsti dall'articolo 15, comma 1, lettere b) c) e comma

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

3 lettere a), b), c), d), e), f), dall'articolo 11, commi 1 e 3 lettera c), dall'articolo 16, comma 2, dall'articolo articolo 18, comma 1 e dall'articolo 19 attraverso gli strumenti normativi vigenti.

Art 71

(Norma transitoria)

1. Fino all'emanazione dei nuovi regolamenti previsti dalla presente legge per i procedimenti in corso si applica la normativa vigente.

Art. 72

(Informazione e misure di accompagnamento)

1. La Regione adotta idonee misure di informazione e accompagnamento per il passaggio al nuovo sistema previsto dalla presente legge anche in relazione a quanto previsto in termini di confronto e consultazione nonché partecipazione di cui agli articoli 13 e art 14.

Art. 73

(Accesso ai fondi statali e comunitari)

1. La programmazione regionale in materia di formazione ed istruzione professionale è finalizzata in via prioritaria all'accesso ai fondi previsti dall'Unione europea e, in particolare, al Fondo sociale europeo, nonché al Fondo di rotazione istituito con legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) ovvero a fondi previsti da altre norme statali

Art. 74

(Assistenza tecnica)

1. Per la programmazione, l'impostazione e la realizzazione delle attività previste dal Titolo III e dal Titolo IV della presente legge, la Regione può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Isfol, previo assenso del Ministero competente, ovvero dell'associazione Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

Art. 75
(Norma finanziaria)

Art 76
(Norma abrogativa)

1. Sono in particolare abrogate le seguenti norme regionali:

Art 77
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

NOTE

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18 , come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1 , della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.

Note all'articolo 8

Il testo dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) è il seguente:

68.

Obbligo di frequenza di attività formative.

1. [Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

- a) nel sistema di istruzione scolastica;
- b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
- c) nell'esercizio dell'apprendistato] (109).

2. [L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro] (110).

3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:

a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002 (111);

b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 , per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

legge 18 dicembre 1997, n. 440 , si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 . Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'articolo 16 della citata legge n. 196 del 1997 . Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano (112).

Il testo dell'articolo 28 della Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è il seguente:

Art. 28

(Sistema informativo regionale lavoro)

1. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro attraverso lo strumento informativo denominato "Sistema informativo regionale lavoro", operante nell'ambito del sistema informativo elettronico regionale (SIER).

2. Il Sistema informativo regionale lavoro costituisce per le Province lo strumento per l'esercizio delle funzioni di organizzazione e coordinamento dei Centri per l'impiego del proprio territorio.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

3. La Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi, in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in materia di lavoro:

a) ante) svolge l'attività di progettazione e gestione del Sistema informativo regionale lavoro;

a) assicura il collegamento del Sistema informativo regionale lavoro con il Sistema informativo lavoro nazionale e con la Borsa nazionale continua del lavoro, sovrintendendo alla realizzazione, conduzione e manutenzione degli stessi in ambito regionale;

b) dispone le necessarie connessioni con la rete regionale dei servizi per l'impiego;

c) cura la cooperazione con la rete europea dei servizi all'impiego EURES (European Employment Services) e con i sistemi di altri Stati.

4. Per garantire l'efficace funzionamento dei collegamenti di cui al comma 3, la Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi, in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in materia di lavoro:

a) organizza, in collaborazione con le Province, il monitoraggio e la verifica della qualità delle informazioni immesse, dei sistemi di classificazione delle stesse e propone le semplificazioni amministrative utili per elevare la qualità delle informazioni gestite e distribuite;

b) organizza, in collaborazione con le Province, la formazione continua del personale dei Centri per l'impiego, al fine di consentire la corretta imputazione dei dati, l'omogeneità delle definizioni e delle classificazioni e il loro aggiornamento continuo.

5. Il Sistema informativo regionale lavoro assicura l'interconnessione e lo scambio informativo tra i soggetti e le strutture operanti nel settore del lavoro e quelli operanti nel settore della formazione professionale.

6. I dati anagrafici necessari per l'attuazione del Sistema informativo regionale lavoro vengono estratti dai dati resi disponibili dai Comuni nell'ambito della procedura relativa alla gestione delle Carte dei Servizi. I dati vengono utilizzati e messi a disposizione della rete dei servizi per l'impiego, nonché delle scuole e del sistema della formazione professionale.

Note all'articolo 15

Il testo dell' articolo 1, comma 3, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), convertito con legge 24 novembre 2009, n. 167 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010) è il seguente:

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

Art. 1.

Omissis

3. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.

Omissis

Nota all'articolo 17.

Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informativa nel Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 6

(Sostegno degli investimenti per la dotazione tecnologica delle istituzioni scolastiche)

1. Nell'ambito dell'azione diretta a promuovere l'estensione, il miglioramento e l'adeguamento innovativo della dotazione tecnologica strutturale del sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale promuove e sostiene gli investimenti delle istituzioni scolastiche aventi a oggetto l'acquisizione e l'installazione di apparecchiature e attrezzature informatiche, dotate di sistemi e servizi di navigazione differenziata, di programmi applicativi, ivi compresi quelli che utilizzano sistemi operativi open source, e di sistemi di sicurezza, nonché la qualificazione specialistica degli operatori scolastici addetti alla gestione dei servizi informatici di rete (net-administrator).

2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono destinati alle iniziative espressamente previste dalle scuole a supporto dell'attuazione di programmi organici di attività didattiche di prima alfabetizzazione informatica, di programmi avanzati per l'applicazione delle nuove tecnologie nell'insegnamento delle discipline che formano oggetto di corsi curricolari, di progetti specifici per la razionalizzazione e la gestione ottimale di servizi generali interni all'organizzazione scolastica o funzionali al miglioramento e allo sviluppo dei rapporti con le istituzioni locali del territorio e con l'utenza scolastica.

3. Al fine di assicurare il più ampio conseguimento degli obiettivi indicati al comma 1 nella programmazione annuale degli interventi, con specifico riferimento all'esigenza di dare priorità agli investimenti nelle situazioni di maggiore carenza e allo sviluppo equilibrato dell'intero sistema scolastico regionale, l'Amministrazione regionale provvede, anche in collaborazione con gli enti locali e d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per il

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

Friuli Venezia Giulia, alla ricognizione periodica dello stato della dotazione tecnologica strutturale esistente nelle scuole della regione.

4. Con norme regolamentari di attuazione si provvede a disciplinare la misura massima dei contributi da concedere, in rapporto alle diverse tipologie di iniziativa e di spese ammesse e le modalita' di concessione dei contributi stessi.

5. La legge regionale 18 aprile 1997, n. 15 (Interventi per favorire l'alfabetizzazione informatica e telematica nelle scuole e nelle comunita' del Friuli-Venezia Giulia), e' abrogata. Sono altresì abrogati i commi 25 e 26 dell'articolo 5 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

Note all'articolo 18

Per il testo dell' articolo 1, comma 3, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), convertito con legge 24 novembre 2009, n. 167 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010) vedi nota all'articolo 15.

Il testo dell'articolo 7, commi da 24 a 36, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) è il seguente:

omissis

24. In attuazione di quanto previsto dal decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 , l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione e la realizzazione di progetti volti a promuovere e a sostenere lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola.

25. I contributi di cui al comma 24 sono concessi dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione alle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema pubblico di istruzione e aventi sede nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

26. I progetti di cui al comma 24, della durata di tre mesi prorogabili ad otto, hanno a oggetto iniziative finalizzate, in particolare, a:

a) potenziare il piano dell'offerta formativa, con prioritari per i progetti che abbiano come destinatari scuole di montagna, le scuole a tempo pieno e il prolungamento del tempo scuola;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

b) ampliare il tempo di fruizione dei servizi scolastici attraverso attività laboratoriali ed extracurricolari funzionali allo sviluppo delle competenze chiave europee, trasversali e di cittadinanza attiva;

c) favorire il successo scolastico, riferito soprattutto a soggetti con disabilità e a rischio di marginalità sociale, nonché agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri;

d) sostenere i processi di innovazione metodologica e la coerenza formativa tra apprendimenti curricolari ed extracurricolari.

27. I progetti di cui al comma 24 prevedono un impegno minimo di quaranta ore per il personale docente o di quaranta ore per quello amministrativo, tecnico e ausiliario.

28. La realizzazione dei progetti di cui al comma 24 è affidata al personale docente e a quello amministrativo, tecnico e ausiliario, non destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non collocato a riposo, in possesso dei requisiti previsti dal decreto legge 134/2009, convertito dalla legge 167/2009, e dai relativi decreti ministeriali di attuazione, nonché dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

29. I requisiti di cui al comma 28 devono essere posseduti alla data di avvio del progetto.

30. Sono ammissibili a contributo i costi del personale di cui al comma 28 impiegato nella realizzazione del progetto.

31. I contributi di cui al comma 24 sono concessi con procedura automatica ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a copertura dell'intera spesa ammissibile.

32. Con delibera della Giunta regionale sono individuati gli ordini e i gradi scolastici destinatari degli interventi di cui al comma 24 ed è determinata la misura massima del contributo concedibile.

33. Qualora le risorse disponibili per le finalità di cui al comma 24 risultino inferiori all'importo complessivamente concedibile, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie.

34. Ciascuna istituzione scolastica può presentare un'unica domanda; la domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica richiedente o da altro soggetto munito di delega e poteri di firma, è presentata, completa in ogni sua parte, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione.

35. La Direzione competente in materia di istruzione effettua l'istruttoria delle domande e della documentazione allegata, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la completezza e la regolarità della domanda, la coerenza con le finalità previste dal comma 26.

36. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, la Direzione competente in materia di istruzione provvede alla concessione e alla contestuale liquidazione del contributo con decreto del direttore del Servizio competente in materia di istruzione in cui sono stabiliti i termini di rendicontazione ai sensi della legge regionale 7/2000.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

37. Per le finalita' previste dal comma 24 e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unita' di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5471 di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola".

Nota all'articolo 21

Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97):

Art. 17

(Servizio scolastico nei territori montani)

1. Le Comunita' montane esercitano funzioni amministrative per la concessione di contributi a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti scolastici ubicati nei territori montani, con l'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuita' didattica nell'offerta formativa.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, le Comunita' montane applicano l'articolo 66, commi 1 e 2, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilita', trasporto pubblico locale, cultura, sport).>>.

Nota all'articolo 25

Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) è il seguente:

Art. 39

(Finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e socio sanitarie dei Comuni)

1. Le risorse del Fondo sociale regionale di parte corrente, determinato annualmente con legge di bilancio, e quelle destinate dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali, concorrono a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e socio sanitari di competenza dei Comuni singoli e associati. Tali risorse perseguono lo sviluppo omogeneo del sistema integrato in ambito regionale.

2. Una quota delle risorse di cui al comma 1 e' destinata a favorire il superamento delle disomogeneita' territoriali nell'offerta di servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

dai Comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei Comuni, nonché a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale. La Giunta regionale con apposito atto determina l'entità della quota da ripartire tra i Comuni singoli o associati, nonché i criteri e le modalità di utilizzo della stessa.

3. Con regolamento regionale, da adottarsi previa intesa con la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, sono determinate le modalità di ripartizione tra i Comuni, singoli o associati, delle risorse non destinate alle finalità di cui al comma 2. L'intesa interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere motivatamente adottato prescindendo dall'intesa.

Nota all'articolo 32

Il testo dell'articolo 1 del Decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 233 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia" è il seguente:

Art 1

1. 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, «Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia», l'attuazione nel territorio del Friuli-Venezia Giulia delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di seguito denominata: «legge» per la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni che parlano il friulano e di quelle appartenenti alla minoranza slovena e germanofona, è disciplinata dalle norme del presente articolo.

2. La Regione provvede con proprie disposizioni legislative all'esercizio di funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome in attuazione della disciplina prevista dall'articolo 4 della legge, in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola materna e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole elementari e secondarie di primo grado.

3. Spetta altresì alla Regione l'esercizio di tutte le funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge e di ogni altra disposizione concernente la disciplina dello svolgimento di compiti delle amministrazioni pubbliche locali.

4. Per il finanziamento delle funzioni indicate al comma 3, è riservata annualmente alla Regione una speciale assegnazione finanziaria a valere sui corrispondenti stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato per le finalità della legge.

Nota all'articolo 43

Il testo del comma 2 dell'articolo 13 all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), è il seguente:

« 2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, «poli tecnico-professionali» tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate «istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I «poli» sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I «poli», di natura consortile, sono costituiti secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione

Note all'articolo 45

Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 9 agosto 2005, n.,18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è il seguente:

Art. 47

(Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale)

1. Il Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, di seguito denominato Piano, persegue le finalità di risolvere la situazione di grave difficoltà occupazionale, nonché di sostenere strategie e programmi di rafforzamento e di rilancio del tessuto imprenditoriale. Esso prevede:

a) l'analisi economica e occupazionale della situazione di grave difficoltà occupazionale e delle sue cause;

b) progetti integrati diretti all'orientamento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori interessati, attraverso apposite misure di accompagnamento, con il concorso preminente dei Centri per l'impiego;

c) il raccordo con progetti per il rilancio o la riconversione del tessuto industriale e imprenditoriale, nonché ulteriori misure per la promozione di nuove attività imprenditoriali di cui all'articolo 31;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

d) le eventuali modalita' di partecipazione delle imprese e degli enti locali al finanziamento dei progetti di cui alle lettere b) e c).

2. L'Agenzia, nell'ambito della predisposizione e coordinamento dell'attuazione del Piano, puo' avvalersi di un gruppo di lavoro formato da esperti nell'orientamento, nelle azioni di ricollocazione e di riqualificazione dei lavoratori adulti e nella animazione economica, il quale puo' svolgere, altresì, attivita' di supporto all'attivita' dei Centri per l'impiego nella realizzazione delle azioni previste nel Piano.

3. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro presenta il Piano alla Giunta regionale per la sua approvazione.

4. Sulla base di indirizzi emanati dalla Giunta regionale il Piano puo' essere predisposto anche da una Provincia qualora la situazione di grave crisi riguardi esclusivamente il suo territorio. La Provincia trasmette il Piano all'Assessore regionale competente in materia di lavoro che lo presenta alla Giunta regionale per la sua approvazione. La Provincia attua il Piano approvato dalla Giunta regionale anche avvalendosi dell'Agenzia.

Nota all'articolo 53

Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) è il seguente:

Art. 9

(Agenzia regionale del lavoro)

1. E' istituita l' Agenzia regionale del lavoro, di seguito denominata Agenzia, con sede in Trieste.

2. L'Agenzia e' un ente funzionale della Regione, e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale e svolge le seguenti funzioni:

a) assistenza tecnica all'Assessore e alla Direzione centrale competenti in materia di lavoro a supporto dello svolgimento delle funzioni e compiti in materia di programmazione regionale e gestione delle politiche regionali del lavoro e dell'esercizio delle funzioni e compiti di cui alla presente legge;

b) monitoraggio e supporto alla valutazione dell'efficacia delle politiche in materia di lavoro, promuovendo l'innovazione nei due settori;

c) osservazione del mercato del lavoro, con funzione di analisi del medesimo, monitoraggio delle attivita' svolte dalla Regione e dalle Province e predisposizione del rapporto annuale sull'occupazione nel territorio regionale;

d) (ABROGATA);

e) assistenza tecnica alle Province, nell'ambito delle materie di propria competenza, nel campo delle politiche del lavoro;

f) attivita' di supporto nella realizzazione e gestione di progetti complessi a livello regionale e interprovinciale, in attuazione della presente legge, da realizzarsi anche in collaborazione con altre Regioni o Stati;

g) ogni altra funzione attribuita dalla legge o delegata dalla Giunta regionale.

2 bis. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, l'Agenzia regionale del lavoro accede ai dati del Sistema informativo lavoro di cui all'articolo 28.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

3. Per l'espletamento di particolari attività progettuali di ricerca e di studio connesse allo svolgimento delle proprie funzioni l'Agenzia può stipulare convenzioni con Università degli studi, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati. Per la medesima finalità l'Agenzia può stipulare contratti di diritto privato con esperti.

4. L'Agenzia può avvalersi di un Comitato scientifico, composto da non più di cinque esperti in materia di politica del lavoro, designati con decreto del Direttore dell'Agenzia su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, per lo svolgimento delle attività di osservazione del mercato del lavoro, di monitoraggio e valutazione degli interventi di politica del lavoro, nonché per la predisposizione del rapporto annuale sull'occupazione nel territorio regionale.

5. Con il decreto di cui al comma 4 è stabilito l'ammontare del gettone di presenza, tenuto conto dell'importanza dei lavori e della qualificazione professionale dei componenti del Comitato scientifico.

Note:

1Fino alla costituzione dell'Agenzia di cui al presente articolo, le funzioni ad essa attribuite sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro, ai sensi dell'art. 79, comma 2, della presente legge.

2 L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale è formalmente costituita a seguito della nomina degli organi dell'Agenzia stessa, operata con D.P.Reg. 21 marzo 2006, n. 75 (B.U.R. 5/4/2006, n. 14) e D.P.Reg. 9 agosto 2006, n. 246 (B.U.R. 23/8/2006, n. 34).

3Integrata la disciplina da art. 6, comma 7, L. R. 22/2007

4Sostituita la rubrica da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008

5Sostituite parole al comma 1 da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008

6Sostituita la lettera a), comma 2 da art. 10, comma 59 lettera a), L. R. 17/2008

7Abrogate parole alla lettera b), comma 2 da art. 10, comma 59 lettera b), L. R. 17/2008

8Sostituito il comma 4 da art. 10, comma 59 lettera c), L. R. 17/2008

9Abrogata la lettera d), comma 2 da art. 10, comma 60 lettera a), L. R. 17/2008

10Aggiunto il comma 2 bis da art. 10, comma 60 lettera b), L. R. 17/2008

11Integrata la disciplina da art. 12, comma 31, L. R. 22/2010

Nota all'articolo 61

Il testo dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è il seguente:

9. Funzioni.

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

- a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;
- b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;
- c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato¹.

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ;
- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale.

Nota all'articolo 65

Il testo dell'articolo 13 del Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 "Misure urgenti per l'atutela ei consumatori, la promozione della concorrenza lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico –professionale e la rottamazione di autoveicoli" è il seguente:

1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al *decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'*articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005*, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: «economico,» e «tecnologico», e il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel medesimo *decreto legislativo n. 226 del 2005* sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10⁽⁶⁹⁾.

1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275*, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca e con gli enti locali⁽⁷⁰⁾.

1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, previo parere delle competenti

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal *decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore⁽⁷¹⁾.

1-*quater*. I regolamenti di cui al comma 1-*ter* sono adottati entro il 31 luglio 2008. [Conseguentemente, all'articolo 27, comma 4, primo periodo, del *decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010,»]^{(72) (73)}.

1-*quinqüies*. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale⁽⁷⁴⁾.

1-*sexies*. All'attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*quinqüies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica⁽⁷⁵⁾.

2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, «poli tecnico-professionali» tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate «istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*. I «poli» sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I «poli», di natura consortile, sono costituiti secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275*, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione⁽⁷⁶⁾.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *i-septies*) è aggiunta la seguente: «*i-octies*) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla *legge 10 marzo 2000, n. 62*, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'*articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*»;

b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: «*o-bis*) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla *legge 10 marzo 2000, n. 62*, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'*articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*»;

c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «*e i-quater*)» sono sostituite dalle seguenti: «*i-quater*) e *i-octies*)»⁽⁷⁷⁾.

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del *decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2002, n. 16*, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilità speciali ai fini del relativo versamento;

b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*⁽⁷⁸⁾.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio⁽⁷⁹⁾.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative⁽⁸⁰⁾.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3⁽⁸¹⁾.

7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196⁽⁸²⁾.

8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007⁽⁸³⁾.

8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dell'articolo 1 dopo le parole: «costituito dal sistema» sono aggiunte le seguenti: «dell'istruzione secondaria superiore» e conseguentemente le parole: «dei licei» sono soppresse; al medesimo comma, le parole: «Esso è il secondo grado in cui» sono sostituite dalle seguenti: «Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo»;

b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi;

c) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;

d) all'allegato B le parole da: «Liceo economico» fino a: «i fenomeni economici e sociali» e da: «Liceo tecnologico» fino alla fine sono soppresse⁽⁸⁴⁾.

Omissis

Nota all'articolo 70

Il testo dell'articolo 7 della legge 05 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3). è il seguente

1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'*articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'*Acc. 20 giugno 2002*, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.

5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati, salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all'*articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, e successive modificazioni, e all'*articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1982, n. 51*, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.

8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.

8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del *decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385*.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 175

<Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia>

9. [Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del *decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385*. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previa intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, previa intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali].